

Zurich **Blu**DRIVE

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e
Altri Rischi Diversi

Autovetture

Glossario e
Condizioni di Assicurazione



Indice

Glossario	pag. 1 di 5
Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 1 di 47
Articolo 1 - Premessa	pag. 1 di 47
Articolo 2 - Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 47
Articolo 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio	pag. 1 di 47
Articolo 4 - Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato	pag. 1 di 47
Articolo 5 - Esclusione	pag. 2 di 47
Articolo 6 - Estensione territoriale	pag. 2 di 47
Articolo 7 - Oneri fiscali	pag. 2 di 47
Articolo 8 - Durata del contratto	pag. 2 di 47
Articolo 9 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	pag. 2 di 47
Articolo 10 - Rinnovo del contratto	pag. 3 di 47
Articolo 11 - Calcolo del Premio della Proposta di rinnovo	pag. 3 di 47
Articolo 12 - Trasferimento di proprietà del veicolo - Risoluzione anticipata del contratto	pag. 3 di 47
Articolo 13 - Furto	pag. 4 di 47
Articolo 14 - Altre Assicurazioni	pag. 4 di 47
Articolo 15 - In caso di Sinistro	pag. 4 di 47
Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge	pag. 5 di 47
Articolo 17 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento	pag. 5 di 47
Articolo 18 - Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati	pag. 5 di 47
Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali	pag. 6 di 47
Articolo 19 - Esclusioni	pag. 6 di 47
Articolo 20 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	pag. 6 di 47
Articolo 21 - Degrado d'uso e Valore di listino	pag. 6 di 47
Articolo 22 - Forma di Assicurazione	pag. 6 di 47
Articolo 23 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 7 di 47
Articolo 24 - Liquidazione dei danni	pag. 7 di 47
Articolo 25 - Pagamento dell'Indennizzo	pag. 8 di 47
Articolo 26 - Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	pag. 8 di 47
Articolo 27 - Recuperi	pag. 8 di 47
Articolo 28 - Adeguamento del Valore assicurato	pag. 8 di 47
Articolo 29 - Diritto di Surrogazione	pag. 8 di 47
Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi	pag. 9 di 47
Condizioni	pag. 9 di 47
Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 9 di 47
Articolo 1.2 - Esclusioni e Rivalsa	pag. 9 di 47
Articolo 1.3 - Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione	pag. 9 di 47
Articolo 1.4 - Attestato di Rischio	pag. 9 di 47
Articolo 1.5 - Responsabilità civile per fatto di figli minori	pag. 10 di 47
Articolo 1.6 - Gestioni delle vertenze	pag. 10 di 47
Condizioni Speciali	pag. 10 di 47
Articolo 1.7 - Forma di guida	pag. 10 di 47
Condizioni aggiuntive	pag. 10 di 47
Articolo 1.8 - Responsabilità civile dei trasportati	pag. 11 di 47
Articolo 1.9 - Ricorso terzi da Incendio	pag. 11 di 47
Articolo 1.10 - Rinuncia parziale alla Rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2	pag. 11 di 47
Articolo 1.11 - Neo patentati - Patente non rinnovata	pag. 11 di 47
Articolo 1.12 - Autovetture allestite per la guida e/o il trasporto di persone disabili	pag. 11 di 47
Articolo 1.13 - Danni cagionati dal gancio traino	pag. 11 di 47
Articolo 1.14 - Danni cagionati dal rimorchio trainato	pag. 12 di 47
Forma Tariffaria Bonus/Malus	pag. 13 di 47
Documenti necessari	pag. 13 di 47
Determinazione della Classe di Conversione Universale	pag. 14 di 47
Regole evolutive applicabili alle Classi di Conversione Universale	pag. 15 di 47
Descrizione della forma Tariffaria Bonus/Malus	pag. 15 di 47
Articolo 1.15 - Sostituzione del contratto	pag. 18 di 47
Articolo 1.16 - Sostituzione del veicolo	pag. 18 di 47
Articolo 1.17 - Riapertura di un Sinistro	pag. 18 di 47
Articolo 1.18 - Rimborso del Sinistro	pag. 18 di 47

Articolo 1.19 - Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato	pag. 18 di 47
Articolo 1.20 - Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto	pag. 18 di 47
Sezione 2 – Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)	pag. 19 di 47
Condizioni	pag. 19 di 47
Articolo 2.1 - Incendio - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 19 di 47
Articolo 2.2 - Furto Parziale – Oggetto dell'Assicurazione	pag. 19 di 47
Articolo 2.3 - Furto Totale – Oggetto dell'Assicurazione	pag. 19 di 47
Articolo 2.4 - Esclusioni	pag. 19 di 47
Prestazioni Aggiuntive	pag. 19 di 47
Articolo 2.5 - Corpi di veicoli terrestri	pag. 19 di 47
Articolo 2.6 - Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)	pag. 20 di 47
Sezione 3 – Kasko (operante se richiamata in Polizza)	pag. 22 di 47
Condizioni	pag. 22 di 47
Articolo 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 22 di 47
Articolo 3.2 - Esclusioni	pag. 23 di 47
Articolo 3.3 - Rinuncia al diritto di Surrogazione	pag. 23 di 47
Articolo 3.4 - Colpa grave	pag. 23 di 47
Sezione 4 – Cristalli (operante se richiamata in Polizza)	pag. 24 di 47
Condizioni	pag. 24 di 47
Articolo 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 24 di 47
Articolo 4.2 - Esclusioni	pag. 24 di 47
Articolo 4.3 - Servizi Carglass, DoctorGlass e Glassdrive	pag. 24 di 47
Sezione 5 - Ritiro Patente (operante se richiamata in Polizza)	pag. 25 di 47
Condizioni	pag. 25 di 47
Articolo 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 25 di 47
Articolo 5.2 - Esclusioni	pag. 25 di 47
Articolo 5.3 - Criteri di liquidazione del danno	pag. 25 di 47
Sezione 6 - Eventi Speciali (operante se richiamata in Polizza)	pag. 26 di 47
Condizioni	pag. 26 di 47
Articolo 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 26 di 47
Articolo 6.2 - Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici	pag. 26 di 47
Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante se richiamata in Polizza)	pag. 27 di 47
Premessa	pag. 27 di 47
Condizioni	pag. 27 di 47
Articolo 7.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 27 di 47
Articolo 7.2 - Forme di garanzia	pag. 27 di 47
Articolo 7.3 - Persone assicurate	pag. 28 di 47
Articolo 7.4 - Garanzia Aggiuntiva "patente a punti"	pag. 28 di 47
Articolo 7.5 - Consulenza legale telefonica	pag. 29 di 47
Articolo 7.6 - Esclusioni	pag. 29 di 47
Articolo 7.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa	pag. 30 di 47
Articolo 7.8 - Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali	pag. 30 di 47
Articolo 7.9 - Gestione del Sinistro	pag. 30 di 47
Articolo 7.10 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro	pag. 31 di 47
Articolo 7.11 - Recupero di somme	pag. 31 di 47
Sezione 8 – Assistenza (operante se richiamata in Polizza)	pag. 32 di 47
Premessa	pag. 32 di 47
Condizioni	pag. 32 di 47
Articolo 8.1 - Oggetto della garanzia	pag. 32 di 47
Articolo 8.2 - Estensione territoriale	pag. 32 di 47
Articolo 8.3 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza	pag. 32 di 47
Articolo 8.4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza	pag. 32 di 47

Forme Contrattuali	pag. 33 di 47
FORMA “A”	pag. 33 di 47
FORMA “L”	pag. 35 di 47
Sezione 9 – Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)	pag. 41 di 47
Condizioni	pag. 41 di 47
Articolo 9.1 - Oggetto dell’Assicurazione	pag. 41 di 47
Articolo 9.1.2 - Delimitazioni dell’Assicurazione - Esclusioni	pag. 41 di 47
Articolo 9.1.3 - Inoperatività dell’Assicurazione	pag. 41 di 47
Articolo 9.2 - Caso di Invalidità permanente	pag. 41 di 47
Articolo 9.2.1 - Franchigia per Invalidità permanente	pag. 42 di 47
Articolo 9.3 - Diaria per Ricovero ospedaliero	pag. 42 di 47
Articolo 9.4 - Spese di cura	pag. 42 di 47
Articolo 9.5 - Rinuncia al diritto di Surrogazione	pag. 42 di 47
Articolo 9.6 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi	pag. 42 di 47
Articolo 9.7 - Criteri di indennizzabilità	pag. 43 di 47
Articolo 9.8 - Controversie – Arbitrato irrituale	pag. 43 di 47
Articolo 9.9 - Cumulo di indennità	pag. 43 di 47
Articolo 9.10 - Morte	pag. 43 di 47
Consigli utili in caso di Sinistro	pag. 44 di 47

Glossario

Abitazione (solo per la Sezione 7 Assicurazione di Tutela Legale) - casa unifamiliare od appartamento, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box) e gli spazi di pertinenza (quali ad esempio giardini, orti, parchi, piscine, campi da tennis e attrezzature per giochi, strade private, cancelli e recinzioni).

Accesso non autorizzato - accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Accessori di serie - installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.

Allagamento - presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Alluvione - inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Animali domestici - cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Apparecchi audiofonovisivi - si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali - televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza) - atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita - è il Reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Aree equiparate alle strade di uso pubblico - le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.

Aree private - le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.

Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Attacco Cyber - azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone. Rientra inoltre nella definizione di Attacco Cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

Attacco DoS - azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Attestato di Rischio - il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

Atti vandalici - vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo".

Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali - atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Atto illecito relativo alla sicurezza - atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell'Assicurato che a sua volta determina:

- Furto, alterazione o distruzione dei Dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato
- Accesso non autorizzato
- diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato
- partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo
- trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.

Aventi Diritto degli Attestati di Rischio - persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca Dati degli Attestati di Rischio - banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.

Bonus Familiare - in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, si intende la possibilità per l'Assicurato, purché persona fisica, di acquisire la migliore Classe di merito CU di un contratto R.C.A. in corso di validità, maturata su un ulteriore veicolo - anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare - dal medesimo Proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. Ferme le condizioni di cui sopra, la migliore Classe di merito CU può essere acquisita nei seguenti casi:

- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo assicurato per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA;
- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo già assicurato precedentemente purché in possesso di un Attestato di Rischio esente da Sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni compreso l'anno corrente.

Carta Verde - è il Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto R.C.A., già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Classe di merito - è la classe di Conversione Universale (CU)

alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni. La classe di CU è sempre indicata nell'Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.

Classe di merito di Compagnia - è la Classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'impresa.

Cloud - rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Codice della strada (C.d.S.) - il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia - è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

Condizioni Generali di Assicurazione - le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.

Contenuti digitali - Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente - persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contravvenzione - è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle Contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le Contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali - qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.

Crash - incidente medio-grave, i cui valori delle decelerazioni/accelerazioni permangono per un sufficiente intervallo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2g (1 g corrisponde a 9,8 m/s²) per le autovetture/autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo (tali rilevazioni possono avvenire solo a quadro veicolo acceso).

Cyberterrorismo - l'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i Sistemi informativi dell'Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un Evento relativo alla sicurezza, o ii) un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o iii) l'alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. vandalismo - si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un

bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale - è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da Incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dati elettronici - informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali - qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Degrado d'uso - è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delitto - è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

Dispositivo satellitare - Dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Automotive concesso al cliente in comodato da Octo, identificato come Z Box nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo, che raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del veicolo su cui è installato, la sua accelerazione e decelerazione.

Esplosione - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento relativo alla sicurezza - Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato;
- b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali - evento che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;
- b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Familiari - le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, compreso il convivente more uxorio.

Fatto illecito - consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia - l'importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto - è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto - danno subito dal veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente - il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Infortunio - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Intermediario Assicurativo - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità permanente - perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Lesioni personali colpose - Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

Malus - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- Per i Sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- Per i Sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Si precisa che i Sinistri tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

Malware - qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimali - somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Minaccia di Cyberestorsione - comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

- a) evitare o interrompere un Attacco DoS;
- b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un Malware;
- c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Minimo di Scoperto - qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali - qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali -

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali;
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Periodo di osservazione -

Per i Sinistri con responsabilità principale:

- Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;
- Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel "quinquennio" dell'Attestato di Rischio.

Polizza - il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie assicurative fornite) e le dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedimento penale - è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascrivito.

Proprietario - persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di autovettura in leasing, il locatario è pari al Proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.

Quietanza - si intende la ricevuta di pagamento del Premio di rata intermedia o del Premio di rinnovo che riporta alcuni dati relativi al contratto, quali ad esempio il periodo assicurativo di copertura e il Valore assicurato del veicolo.

Quinquennio completo - si intende l'anno corrente e le cinque annualità immediatamente precedenti e tra loro continuative riportate nella tabella di sinistrosità dell'Attestato di Rischio che non contengano le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Rapina - è il Reato, previsto dall'art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. - Responsabilità Civile Auto, ossia l'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Reato - violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Reclamante - un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero - la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento - somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - per 'Rivalsa' si intende il diritto della Compagnia di ottenere dall'Assicurato il rimborso delle somme pagate al terzo danneggiato nella misura in cui la Compagnia ai sensi del contratto avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Scoperto - la percentuale del valore del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sicurezza di rete - utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili Accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sinistro - l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro tardivo - ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s'intende il Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la

scadenza del contratto, laddove l'Assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati Sinistri tardivi i Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell'Attestato di Rischio in quanto, per le suddette Polizze, non risulta concluso il Periodo di osservazione. Tramite l'Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i Sinistri tardivi con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.

Sistema informativo - l'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

Software - operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di Dati elettronici per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il Software non include i Dati elettronici.

Spese di giustizia - sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Struttura organizzativa - la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato per la garanzia Assistenza alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Surrogazione (Diritto di) - la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tabella Invalidità Infortuni ANIA - tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici e reperibile sul sito www.ania.it.

Tariffa - la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Transazione - accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Usura - il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore assicurato - è il valore del veicolo, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in Polizza o in Quietanza. Il Valore assicurato può corrispondere al Valore commerciale o garantito o di listino o di fattura, secondo quanto indicato nell'art. 22 "Forma di Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Valore commerciale - è il valore del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore assicurato" Quattroruote Professional per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato. Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale oppure in caso di Sinistro sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla data del Sinistro.

Valore di fattura - è il prezzo di acquisto del veicolo, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto dello stesso (c.d. fattura). Al Valore di fattura dovrà essere sommato ai fini assicurativi l'eventuale valore della permuta indicato nella documentazione fiscale di acquisto del veicolo. Esempio: il costo del veicolo riportato in fattura è 15.000 euro, con detrazione di 3.000 euro per la permuta del veicolo usato. Il Valore di fattura da indicare in Polizza dovrà essere 18.000 euro quindi comprensivo del valore della permuta.

Valore di listino - è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - oggetto dell'Assicurazione e corrispondente a quello riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione "Valore assicurato" Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché

per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.

Valore garantito - qualora espressamente richiamata in Polizza o in Quietanza l'opzione "Valore garantito", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in Polizza o in Quietanza, con il limite massimo del:

- Valore commerciale del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore assicurato" di:
 - Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada
 - Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.
- Valore di fattura se al momento dell'emissione del contratto il Contraente opti per il Valore di fattura.

Vertenza Contrattuale - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Z Box - Dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Automotive concesso al cliente in comodato da Octo, identificato come Z Box nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo, che raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del veicolo su cui è installato, la sua accelerazione e decelerazione. (v. Dispositivo satellitare).

Condizioni Generali di Assicurazione

Articolo 1 Premessa

La Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia S.r.l ("Octo"), che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi e statistici tramite la Z Box installata sul veicolo assicurato.

La Polizza Zurich Blu Drive prevede, strettamente correlati alla stipula del contratto di Assicurazione, i seguenti obblighi:

- la stipulazione di un contratto di abbonamento ai servizi telematici di Octo ("Abbonamento Octo")
- l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato della Z Box concessa in comodato d'uso da Octo al Contraente nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 1803 e seguenti del Codice civile.

I servizi di Octo saranno attivi solo successivamente all'installazione della Z Box, secondo tempistiche che variano in funzione del servizio acquistato come descritto nelle Condizioni Generali di Abbonamento di Octo ("CGA Octo").

Articolo 2 Condizioni di Assicurazione

Il Contraente si impegna a:

- rispettare i termini e le condizioni contenute nelle CGA Octo consegnate insieme al presente Fascicolo Informativo;
- far installare ed attivare la Z Box presso un installatore convenzionato della rete di Octo (che sarà indicato in agenzia dall'Intermediario Assicurativo) (di seguito denominato "Installatore") entro 15 giorni di calendario dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
- mantenere installata e funzionante la Z Box per tutta la durata del contratto di Assicurazione;
- avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo qualora fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili ed improvvise rispettare la data stabilita di installazione e fissare un nuovo appuntamento. Non sono ammesse ulteriori proroghe;
- fornire un recapito telefonico mobile per consentire la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi e dell'installazione della Z Box;
- comunicare immediatamente alla Compagnia o all'Intermediario Assicurativo il cambiamento del proprio recapito telefonico mobile o del nominativo/recapito telefonico della persona da contattare per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
- in caso di sostituzione del veicolo o riattivazione della Polizza su un nuovo veicolo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la Z Box dal veicolo e re-installarla ed attivarla sul nuovo veicolo;
- in caso di cessazione del Rischio per vendita o messa in conto vendita, demolizione, esportazione del veicolo assicurato all'estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare preventivamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la Z Box prima della vendita o messa in conto vendita o demolizione, esportazione;
- in caso di Guasto o mancato funzionamento della Z Box a prendere appuntamento con un Installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro 5 giorni di calendario e dare disponibilità a recarsi presso lo stesso entro 15 giorni di calendario dalla notifica di Guasto o malfunzionamento da parte del Centro Servizi di Octo Telematics Italia S.r.l..
- in ogni caso di disinstallazione della Z Box con Polizza in vigore avvisare preventivamente e tassativamente la Compagnia prima

di prendere qualsiasi appuntamento presso un Installatore per la disinstallazione della Z Box.

Nelle ipotesi in cui:

- non risulti installata, per dolo o colpa del Contraente, la Z Box ed è decorso il termine per l'installazione di 15 giorni di calendario dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
- la Z Box risulti guasta o malfunzionante ed il Contraente non ha provveduto a prendere appuntamento con un installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro 5 giorni di calendario e a dare disponibilità a recarsi presso lo stesso entro 15 giorni di calendario dalla notifica del Guasto o malfunzionamento da parte del Centro Servizi di Octo.

La Compagnia si riserva:

- In caso di Sinistro R.C.A., nel quale l'Assicurato risulti anche solo in parte responsabile, di applicare una penale, tramite esercizio della Rivalsa, nella misura pari a quanto dovuto a titolo di responsabilità civile al terzo danneggiato a seguito del Sinistro e fino ad un importo massimo di 2.500 euro per ogni singolo Sinistro;
- In caso di Sinistro Furto, la Compagnia si riserva di applicare per ogni Sinistro uno Scoperto del 30% sul valore indennizzabile a titolo di Franchigia.

In ogni caso, nei casi di inadempimento agli obblighi di cui sopra la Compagnia:

- non potrà garantire il funzionamento dei servizi di Octo ed il Contraente non potrà, pertanto, usufruire delle modalità di attivazione delle prestazioni assicurative previste dal presente contratto di Assicurazione che presuppongono l'utilizzo della Z Box.
- avrà la facoltà di non formulare al Contraente la proposta di rinnovo del prodotto Zurich Blu Drive.

Articolo 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio

Il Premio è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale (nel caso di garanzie diverse da R.C.A.) o parziale (nel caso di R.C.A. e garanzie diverse da R.C.A.) del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209 nei casi di azione diretta del/dei danneggiato/i nei confronti della Compagnia, quest'ultima può esercitare il diritto di Rivalsa verso il Contraente/Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato/i in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, previste nella Polizza o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa.

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Articolo 4 Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Considerato che il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Proprietario del veicolo o del

locatario nel caso di contratti di leasing, il Proprietario e/o Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Compagnia, a mezzo fax o raccomandata, il cambiamento di residenza del Proprietario o del locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente Art. 3.

Articolo 5 Esclusione

L'Assicurazione non è operante:

- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore.

Articolo 6 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell'Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del Sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Per quanto riguarda la sola Sezione 7) "Assicurazione di Tutela Legale", l'Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione, e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, la stessa non può più essere utilizzata. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

Articolo 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 8

Durata del contratto – Recesso per malfunzionamento della Z Box e per modifica dei servizi Octo

Il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta. La Compagnia ne estende l'operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza, e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

Il Contraente ha diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di:

- malfunzionamento della Z Box, qualora il Contraente abbia richiesto la riparazione con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 2 e Octo non abbia adempiuto alla soluzione del malfunzionamento ai sensi delle CGA Octo, nei termini ivi previsti.
- In caso di modifiche dei servizi da parte di Octo che, nonostante il giustificato motivo indicato nelle CGA Octo, siano peggiorative per il Contraente stesso.

In tale caso, a seguito di recesso da parte del Contraente, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi), calcolato dalla richiesta di ricevimento della richiesta di recesso.

Resta inteso, ed il Contraente prende atto che, in tal caso la stipulazione di una nuova Polizza assicurativa R.C.A. con la stessa Zurich o con altra compagnia assicurativa per le ipotesi sopra descritte, potrebbe comportare il pagamento di un Premio di importo maggiore o minore rispetto a quello corrisposto per la presente Polizza.

Il Contraente, che abbia deciso di non esercitare il recesso, prende atto che per effetto del malfunzionamento non opereranno le prestazioni del presente contratto che presuppongono il funzionamento della Z Box.

Articolo 9

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il Premio o, in caso di frazionamento, la prima rata di Premio si paga alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di Quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia o Appendici emesse dall'Intermediario Assicurativo che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

I Premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario Assicurativo cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla Compagnia stessa all'incasso dei Premi e a rilasciare il certificato di Assicurazione previsto dalle disposizioni in vigore.

Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio, sono stati pagati; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto (art. 1901 del Codice Civile). Fatto salvo i casi di pagamento di una rata intermedia e di proposta di rinnovo, l'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24:00 qualora sia espressamente indicato in Polizza e nel certificato di Assicurazione.

In caso di frazionamento del Premio, il mancato pagamento di una

rata intermedia comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene perfezionato. **Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.**

Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio delle stesse.

Articolo 10 Rinnovo del contratto

La Compagnia prima della scadenza annuale può formulare al Contraente una Proposta di rinnovo comunicandogli il Premio da corrispondere.

Il Contraente che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del Premio entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza.

La modalità per rinnovare il Contratto è la seguente:

1. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto la Compagnia invia al Contraente una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
2. la Compagnia formula la proposta di rinnovo e comunica al Contraente tramite l'Intermediario Assicurativo il Premio da corrispondere;
3. il Contraente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto provvede al pagamento del Premio;
4. il Contraente riceve la Quietanza del pagamento del Premio.

Il Contraente che non sia interessato ad accettare la proposta di rinnovo, ma voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario Assicurativo e stipulare un nuovo contratto.

Articolo 11 Calcolo del Premio della Proposta di rinnovo

Il Premio relativo alla Proposta di rinnovo (nonché il Premio della prima annualità di un nuovo contratto Zurich Blu Drive che venga sottoscritto da un Contraente precedentemente assicurato per un veicolo con medesima targa con il prodotto Zurich Blu Drive entro un anno dalla data di scadenza del contratto precedente non rinnovato) viene calcolato dalla Compagnia sulla base della Tariffa in vigore al momento del rinnovo, sulla base della variazione di Premio determinata dalla Classe di merito di Compagnia e delle percorrenze chilometriche rilevate dal Dispositivo satellitare (o Z Box) installato sul veicolo assicurato durante il periodo di rilevazione ed effettuate negli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Per la prima annualità assicurativa il periodo di rilevazione decorre dal giorno di attivazione della Z Box e termina alla data di ultima rilevazione necessaria per l'elaborazione dei km effettivi e calcolo del Premio di rinnovo (circa 2 mesi prima della scadenza annuale).

Unicamente per la prima annualità (cioè quella di prima emissione del contratto) le percorrenze complessive nei 12 mesi della copertura R.C.A., in base alle quali viene determinato il Premio relativo alla Proposta di rinnovo, sono calcolate dalla Compagnia

in proporzione alle percorrenze chilometriche così rilevate durante il periodo di rilevazione infrannuale.

I periodi di rilevazione successivi hanno durata di dodici mesi a partire dal termine del periodo di rilevazione precedente.

In caso di Contraente precedentemente assicurato con medesima targa con il prodotto Zurich Blu Drive che si assicura nuovamente entro un anno dalla data di scadenza del contratto precedente non rinnovato, il periodo di rilevazione decorre dalla data di effetto della Polizza (se il dispositivo Z Box associato al contratto precedente risulta ancora installato sul veicolo assicurato) o dal giorno di attivazione della nuova Z Box (se la Z Box associata al contratto precedente è stata disinstallata) e termina alla data di ultima rilevazione necessaria per l'elaborazione dei km effettivi e calcolo del Premio di rinnovo (circa 2 mesi prima della scadenza annuale).

Articolo 12 Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto

a) **In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.**

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Compagnia del trasferimento di proprietà così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a.1) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, se il Contraente/venditore chiede il trasferimento del contratto di Assicurazione ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, si procederà all'eventuale conguaglio del Premio con quello dovuto per il nuovo veicolo;
- a.2) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione all'acquirente del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione.**

Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di Premio fino al momento della comunicazione della vendita del veicolo.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non produrrà l'Attestato di Rischio, in quanto l'Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell'Attestato di Rischio;

- a.3) nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce al Contraente il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24:00 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dalla Compagnia, **a condizione che il Proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.**

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

b) **In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere**

utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia della distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

b.1) Qualora il Contraente chieda l'annullamento del contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato, la Compagnia restituisce la parte di Premio di cui sopra dalle ore 24:00 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dalla Compagnia. Il contratto, pertanto, verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

b.2) Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo dalle ore e dal giorno di effetto indicati sulla Polizza oggetto di sostituzione.

Articolo 13 Furto

Furto del veicolo

In caso di Furto del veicolo il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'autorità competente; il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo dalla data della denuncia medesima; la Compagnia riconosce il rimborso del Premio pagato e non goduto, con l'eccezione della parte relativa alla garanzia Furto, in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di cessazione del contratto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di Appropriazione indebita del veicolo. In tal caso il Contraente è tenuto a fornire copia della denuncia o della querela presentata all'Autorità competente.

Articolo 14 Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistri, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Articolo 15 In caso di Sinistro

15.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Per ogni tipologia di Sinistro relativo alle garanzie acquistate il Contraente ha facoltà di denuncia e apertura del Sinistro contattando il numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790) o comunicandolo direttamente alla Compagnia o all'Intermediario Assicurativo.

In caso di Incidente, qualora la Z Box rilevi un impatto che abbia provocato decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g, il Contraente viene contattato dalla Sala Operativa di primo livello di Octo e dalla Struttura organizzativa per la richiesta di soccorso stradale e per la raccolta di alcune informazioni preliminari sulla dinamica del Sinistro. Il contatto può avvenire direttamente sul numero di recapito telefonico mobile fornito al momento della stipula del contratto assicurativo o tramite il vivavoce installato sul veicolo assicurato (se previsto nel pacchetto di servizi acquistato). Entro le ore 19.30 del giorno lavorativo successivo alla rilevazione dell'Incidente, il Contraente o l'Assicurato viene contattato sul numero di recapito telefonico mobile dalla Compagnia per l'effettiva denuncia e apertura del Sinistro.

In assenza di rilevazione dell'Incidente, il Contraente o l'Assicurato può in alternativa contattare la Struttura organizzativa tramite il pulsante di emergenza installato sul veicolo assicurato (se previsto dal pacchetto di servizi acquistato) o tramite telefono personale il numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790) per la richiesta di soccorso stradale e/o per la denuncia di ogni tipologia di Sinistro.

Resta fermo l'obbligo per il Contraente o l'Assicurato di denunciare il Sinistro alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, l'avviso alla Compagnia deve essere effettuato secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu).

Nei casi di Furto, Rapina, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici o di Atti di Danneggiamento volontario (cd. Vandalismo), dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

Si ricorda che in caso di Furto, se previsto nel relativo contratto, è attivo il servizio di tentativo di ricerca del Veicolo da parte di Octo. Per maggiori dettagli si veda l'articolo 4 "Estensione Territoriale" delle CGA Octo. Restano fermi gli obblighi di cui al successivo art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione 2 Furto e Incendio.

Qualora il danno sia causato da "eventi naturali" la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.

Nell'ipotesi di "Ritiro patente" alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).

15.2 Procedura del Risarcimento diretto

L'Assicurato, in caso di Sinistro e qualora intenda avvalersi della Procedura del Risarcimento diretto per chiedere il Risarcimento,

deve inviare tale richiesta alla propria Compagnia, per la corretta e tempestiva istruzione della pratica **mediante lettera raccomandata, a mezzo telegramma o in via telematica ovvero a mano, corredata dal Modulo Blu/CAI debitamente compilato e dalle informazioni di seguito elencate:**

- 1) la data ed il luogo dell'Incidente;
- 2) i dati anagrafici degli Assicurati e dei conducenti coinvolti nel Sinistro;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di Assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'Incidente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- 8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato.

La richiesta di Risarcimento diretto potrà essere inviata alla Compagnia anche per via telefonica. In tal caso, la Compagnia istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazioni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del CAP IV del Codice delle Assicurazione l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di Risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, entro il termine indicato nella richiesta di Risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di Sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al Risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.

Articolo 16

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17

Divieto di cessione del credito e facoltà di delega del pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti

derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno dei riparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).

L'Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all'indirizzo ccu.motor@it.zurich.com, oppure via fax al nr 02.2662.2156 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'Indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Articolo 18

Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di riparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- **riduzione del 50% dell'Importo di Minimo Scoperto e della percentuale di Scoperto** secondo quanto previsto all'art. 26, delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **non applicazione della Franchigia, relativamente alla garanzia Easykasko**, secondo quanto previsto all'articolo 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **presa e consegna del veicolo a domicilio**;
- **precedenza nella riparazione** rispetto a soggetti diversi da altri Assicurati dell'Assicuratore;
- **fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto**;
- **garanzia di due anni sulla riparazione**;
- **lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo**.

Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali

Articolo 19 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, Alluvioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, scioperi, danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo);
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da Allagamenti non conseguenti ad Alluvioni;
- (salvo specifica pattuizione) urto con animali selvatici;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del Contraente, dell'Assicurato, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l'affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l'attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio); conseguenti ad Appropriazione indebita;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da Incendio del veicolo assicurato.

Per i Rischi derivanti da Attacchi Cyber l'Assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo;
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DoS;
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- Minacce di Cyberestorsione;
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i Rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

Articolo 20 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La Compagnia ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il

veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. Pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

In deroga a quest'ultimo termine, la Compagnia ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.

Articolo 21 Degrado d'uso e Valore di listino

Degrado d'uso

Si intende per "Degrado d'uso" il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

In caso di danno parziale, nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo il Degrado d'uso non si intende applicato. Oltre i 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il deprezzamento applicato sarà pari al 60% del valore del prezzo di listino a nuovo del veicolo e delle sue parti.
Limitatamente ai soli pneumatici, il Degrado d'uso non si intende applicato nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada.

Valore di listino

(applicabile alle garanzie con Forma di Assicurazione a "valore intero")

La liquidazione del danno totale verrà effettuata a Valore di listino, cioè senza applicazione del Degrado d'uso, qualora in Polizza o in Quietanza l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI'. Il Valore di listino viene mantenuto per il numero di giorni indicato in Polizza o in Quietanza, calcolato come differenza tra il limite massimo di validità dell'opzione (365 giorni dalla data di prima immatricolazione per le autovetture a uso privato) e l'età del veicolo (calcolata come differenza tra la data di decorrenza della Polizza/Quietanza e la data di prima immatricolazione).

Articolo 22 Forma di Assicurazione

Forma di Assicurazione - Valore intero

L'Assicurazione viene prestata a valore intero, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il Valore commerciale o, qualora espressamente richiamata in Polizza o in Quietanza l'opzione "Valore garantito", per il Valore garantito del veicolo. Qualora in Polizza o in Quietanza l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI', il Valore assicurato si intende corrispondente al Valore di listino che viene mantenuto per il numero di giorni indicato in Polizza o in Quietanza; il numero di giorni è calcolato come differenza tra il limite massimo di validità dell'opzione (365 giorni dalla data di prima immatricolazione per le autovetture a uso privato) e l'età del veicolo (calcolata come differenza tra la data di decorrenza della Polizza/Quietanza e la data di prima immatricolazione). **Scaduto tale periodo il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo.**

Mentre, qualora in Polizza o in Quietanza l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'NO', il Valore assicurato si intende corrispondente:

- al Valore commerciale del veicolo;
- oppure al Valore garantito del veicolo, qualora espressamente richiamata in Polizza o in Quietanza l'opzione "Valore garantito";
- oppure al Valore di fattura, che verrà riconosciuto in caso di danno totale verificatosi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione; si precisa che il Valore di fattura non può mai superare il limite massimo del Valore commerciale alla data di emissione del contratto. **Decorsi i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza o, qualora espressamente richiamata in Polizza o in Quietanza l'opzione "Valore garantito", al Valore di fattura del veicolo.**

Nel caso in cui il Valore assicurato indicato in Polizza o in Quietanza sia inferiore a quello commerciale, nella liquidazione dell'Indennizzo in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'Indennizzo verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il Valore assicurato e quello commerciale.

La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in Polizza o in Quietanza corrisponda al Valore di fattura (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
- nel caso in cui la Quietanza di rinnovo annuale, avendo il Contraente optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei Valori assicurati, adegui il Valore assicurato al Valore commerciale o al Valore garantito del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto

L'Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura **fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo.**

Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 23

Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di Assicurazione a valore intero

Si considera perdita totale del veicolo anche quando le spese di riparazione sono superiori al 80% del Valore commerciale del veicolo.

La liquidazione del danno verrà effettuata a:

- Valore di listino, cioè senza applicazione del Degrado d'uso, qualora in Polizza o in Quietanza l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI' e viene mantenuto per il numero di giorni indicato Polizza o in Quietanza;
- oppure a
- Valore garantito del veicolo, qualora espressamente richiamata in Polizza o in Quietanza l'opzione "Valore garantito".

In assenza delle opzioni "Mantenimento prezzo di listino" o "Valore garantito" la liquidazione verrà effettuata a:

- Valore commerciale del veicolo;
- oppure a
- Valore di fattura entro sei mesi dalla data di prima

immatricolazione se al momento dell'emissione del contratto il Contraente opti per il Valore di fattura (previa consegna della fattura di acquisto). **Decorsi i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione verrà effettuata a Valore commerciale con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.**

In caso di liquidazione del danno totale del veicolo il Proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.

- In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, **dal costo della riparazione va dedotto il Degrado d'uso di dette parti a causa della loro Usura o vetustà. Il Degrado d'uso non verrà applicato nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, per i quali il Degrado d'uso si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada** (vedi la definizione di "Degrado d'uso" all'Articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il Valore commerciale o il Valore garantito del veicolo ed il Valore residuo dopo il Sinistro, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del Valore commerciale che il veicolo aveva alla data del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il Valore commerciale alla data del Sinistro e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'Assicurato la tenga a suo carico con il limite della percentuale di IVA indicata in Polizza o in Quietanza.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del Sinistro.

Per Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione al netto del deprezzamento (come da definizione di "Degrado d'uso" all'articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione) che avevano dette parti alla data del Sinistro per effetto della loro Usura o vetustà e fino alla concorrenza dell'importo indicato in Polizza, **con il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo.**

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del Sinistro.

Articolo 24

Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

In caso di Furto totale la liquidazione potrà avvenire solo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro. I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.**

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.**

Articolo 25 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico od assegno nei limiti previsti dalla Legge Limitatamente al caso di Furto totale la liquidazione del Sinistro potrà avvenire previa consegna di:

- copia della denuncia di Furto (tradotta se in lingua straniera);
- carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
- copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- certificato cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in Polizza (nel caso in cui non venga fornito di serie);
- chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
- Piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il Valore assicurato comprenda l'IVA come indicato in Polizza o in Quietanza);
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il Valore assicurato corrisponda al Valore di fattura.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:

- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il Reato di cui all'art. 642 c.p.;
- la procura notarile a vendere a favore della Società

La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla Compagnia, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della Polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 26 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo Minimo indicato in Polizza (ove previsto) o con deduzione della Franchigia indicata in Polizza (ove previsto)

Qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), l'importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto indicati in Polizza, verranno dimezzati e per la sola garanzia "Easykasko", l'importo di Franchigia indicato in Polizza non verrà applicato.

Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo dovesse essere effettuata con la tecnica "tirabolli", non verranno applicati l'importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto indicati in Polizza.

Articolo 27 Recuperi

Quando l'Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'Indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 22;
- dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il Proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'Indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 22).

Articolo 28 Adeguamento del Valore assicurato

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun eventuale rinnovo annuale e **su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al Valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso.

Qualora il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automatica del Valore assicurato la Compagnia provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale (articolo 8), ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile - sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional" e procederà alla modifica del Premio. Conseguentemente verrà adeguato il Valore degli eventuali Optional e/o Accessori non di serie utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata. I nuovi Valori assicurati in caso di rinnovo, saranno indicati nella Quietanza consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.

L'adeguamento automatico non verrà effettuato quando il Valore assicurato è inferiore a quello riportato da "Quattroruote Professional" e quando il modello dell'autovettura non è valutato da "Quattroruote Professional".

Articolo 29 Diritto di Surrogazione

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi

Condizioni

Articolo 1.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate. L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in Aree private. La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

Sono altresì in copertura i Sinistri di Responsabilità Civile derivanti da Attacco Cyber.

Articolo 1.2

Esclusioni e Rivalsa

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare Risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di Rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

- relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) se avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
- nel caso di non abilitazione alla guida (salvo specifica pattuizione in base agli artt. 1.10 e 1.11):
 - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - se al conducente, al momento del verificarsi del Sinistro, risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente;
 - se il conducente, al momento del Sinistro, abbia la patente scaduta da oltre sei mesi;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione (salvo specifica pattuizione in base all'art. 1.10);
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso in cui al momento del Sinistro il conducente sia stato sanzionato, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della strada, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (salvo specifica pattuizione in base all'art. 1.10);
- nel caso di circolazione dell'autoveicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;

- in presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in Polizza secondo quanto previsto dell'Articolo 3 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio".

Articolo 1.3

Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di Assicurazione, la Compagnia provvederà all'eventuale conguaglio del Premio. **Il certificato di Assicurazione e la Carta Verde da sostituire non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.**

La Compagnia emetterà su richiesta del Contraente il nuovo certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

Articolo 1.4

Attestato di Rischio

La Compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente l'Attestato di Rischio mettendolo a disposizione nell'Area Clienti Riservata del sito www.zurich.it, in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 Maggio 2015 e s.m.i..

A garanzia di una consultazione sicura, per accedere all'Area Clienti Riservata, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione o all'utilizzo dell'Area Clienti Riservata, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

L'accesso all'Area Clienti Riservata è consentito agli Aventi Diritto degli Attestati di Rischio.

L'Attestato di Rischio sarà consegnato telematicamente soltanto nel caso in cui si sia concluso il Periodo di osservazione.

La Compagnia, nell'osservanza del predetto Regolamento IVASS, utilizzerà le informazioni riportate nell'Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.

Su espressa richiesta, i soggetti Aventi Diritto degli Attestati di Rischio, ovvero la persona dagli stessi delegata, potranno ricevere dall'Intermediario che ha in carico il contratto una copia dell'Attestato di Rischio. A discrezione del richiedente la consegna della copia dell'Attestato di Rischio potrà avvenire a cura dell'Intermediario, tramite stampa dello stesso, o invio a mezzo posta elettronica, senza applicazioni di costi.

I soggetti Aventi Diritto degli Attestati di Rischio possono richiedere in qualunque momento, l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'Attestato di Rischio comprensivo

dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il Periodo di osservazione.

Il rilascio di Attestati di Rischio relativi alle coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 Maggio 2015 e s.m.i. non presenti nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, può essere richiesto dall'Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla compagnia che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

Si precisa che l'Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C.A. poiché i dati relativi alla storia assicurativa verranno acquisiti in via telematica tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio.

Qualora, in sede di stipula di un nuovo contratto R.C.A. l'Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischio, consentendo così di ricostruire la sua corretta posizione assicurativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

In caso di Sinistri accaduti in tale periodo, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della Classe di merito risultante dall'ultimo Attestato di Rischio presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio.

In caso di completa assenza di un Attestato di Rischio utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, nella Banca Dati degli Attestati di Rischio e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'Attestato di Rischio, la Compagnia richiederà al Contraente, per l'intero quinquennio precedente, una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischio, consentendo così di ricostruire la sua corretta posizione assicurativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti Attestati di Rischio cartacei o precedenti contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia assume il Rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Qualora, a seguito di verifiche effettuate successivamente alla stipula del contratto, sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'Attestato di Rischio fornite dal Contraente, vengano riscontrate inesattezze, la Compagnia in forza di quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del Premio.

In tali casi, la Compagnia comunicherà tempestivamente al

Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della Classe di merito.

L'Attestato di Rischio contiene, in relazione alla Classe di Conversione Universale (CU) e alla Classe di merito di Compagnia, sia quella di provenienza che quella di assegnazione per l'annualità successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l'Attestato di Rischio verrà prodotto dalla delegataria.

La Compagnia non invierà in via telematica l'Attestato di Rischio nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale nel caso in cui il Periodo di osservazione non risulti concluso;
- cessione del contratto assicurativo, contemporaneamente alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il Periodo di osservazione non risulti concluso.

Nel caso di Furto totale, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), di esportazione definitiva all'estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la Compagnia produrrà l'Attestato di Rischio nel solo caso in cui il Periodo di osservazione risulti concluso.

È fatto salvo quanto disposto da formule Tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di osservazione considerato o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).

Articolo 1.5

Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza, **purché avvenuta all'insaputa dello stesso**, per danni arrecati a terzi da Fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile.

Tale garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza.

Articolo 1.6

Gestioni delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.

Condizioni Speciali

Articolo 1.7

Forma di guida

Libera

La guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente.

Condizioni aggiuntive gratuite sempre operanti

Premessa

La Compagnia assicura i Rischi indicati nelle seguenti Condizioni aggiuntive non compresi nell'Assicurazione obbligatoria.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive che seguono.

Articolo 1.8

Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

Articolo 1.9

Ricorso terzi da Incendio

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del veicolo Esplosione o Scoppio quando il veicolo è posto in sosta su Aree private. La Compagnia assicura con il limite di **500.000 Euro per ogni Sinistro** i danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.**

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **con il limite di 50.000 Euro per ogni Sinistro.**

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;
- c) i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;
- d) i danni determinati da dolo.

Articolo 1.10

Rinuncia parziale alla Rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2

- a) La Compagnia, a parziale deroga del precedente art. 1.2 delle Condizioni, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del

Proprietario (o locatario) **se lo stesso non è conducente del veicolo adibito a servizio privato** se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; **nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di circolazione.**

- b) Qualora il Proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di Rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2. – **Esclusioni e Rivalsa.**
- c) La Compagnia rinuncia altresì - qualunque sia l'uso a cui il veicolo indicato in Polizza è adibito - al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario (o locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; **mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il Proprietario o locatario) limiterà la Rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo che si differenzia secondo i casi di seguito indicati.**

Guida in stato di ebbrezza

TASSO ALCOLEMICO:

• inferiore o uguale a 1,2 g/l	no Rivalsa
• superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
• superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
• oltre 2,5 g/l	10.000 euro

Guida sotto l'effetto di stupefacenti:

10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato la Compagnia applicherà la Rivalsa di 10.000 euro. **Si precisa altresì che qualora il Proprietario o locatario fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all'azione di Rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2.**

- d) La Compagnia in caso di Incidente stradale rinuncia all'azione di Rivalsa nei confronti del conducente e/o Proprietario del veicolo assicurato per i danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 1.11

Neo patentati - Patente non rinnovata.

La Compagnia rinuncia - nel caso di Incidente stradale - all'azione di Rivalsa nei confronti del conducente e/o Proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, **a condizione che:**

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;

- **non penda, al momento del Sinistro, Procedimento penale per il Reato di guida senza patente nei confronti del conducente.**

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta da oltre sei mesi, **a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del Sinistro.**

Articolo 1.12

Autovetture allestite per la guida e/o il trasporto di persone disabili

Limitatamente alle autovetture allestite o adattate per la guida e/o il trasporto di persone disabili, la Compagnia assicura **nel limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza** i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. Nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.

Articolo 1.13

Danni cagionati dal gancio traino

Sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai danni causati dai carrelli appendice, trainabili da autoveicoli, a non più di due ruote

destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e sprovvisti di targa propria ai sensi dell'art. 56 del Codice della Strada.

La garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.

Condizioni aggiuntive a pagamento

Articolo 1.14

Danni cagionati dal rimorchio trainato

In caso di gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo, l'Assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dal traino di rimorchi identificati con targa propria (es. roulotte), regolarmente agganciati al veicolo assicurato.

In presenza di gancio traino sul veicolo assicurato, anche qualora omologato e regolarmente installato successivamente alla stipula del contratto, il Contraente è tenuto a dichiararlo in Polizza al fine di evitare l'eventuale applicazione della Rivalsa, così come previsto dal punto m) dell'art. 1.2 "Esclusioni e Rivalsa".

La garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- alle persone occupanti il rimorchio;
- derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dal veicolo e durante la manovra a mano del rimorchio. Per la copertura del Rischio della sosta del rimorchio deve essere stipulata una Polizza separata (cosiddetto "Rischio statico").

Forma Tariffaria Bonus/Malus

Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella, ad eccezione di quanto previsto relativamente al punto 2 della legenda. Tale documento sarà acquisito telematicamente dalla Compagnia dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio:

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCA)				
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		1	11	12
Veicolo proveniente da cessione del contratto		1	5	12
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		1	5	
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare"		1	2	12
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	1	2	13
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1	2	8
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	1	2	17
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	1	2	15
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	1	2	10
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	1	2	9
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	1	2	17
	riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	1	2	16
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	1	2	17
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	1	2	17
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	1	2	5
	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	1	7	
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	1	2	7
	da meno di 18 mesi	1	3	4
	da più di 18 mesi	1	4	

LEGENDA

- Carta di circolazione del veicolo da assicurare**
- Attestato di Rischio** prodotto dalla precedente Compagnia di Assicurazione e presente **nella Banca Dati** degli Attestati di Rischio
- Copia della **Polizza temporanea**
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea (art. 1892 e 1893 c.c.)
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato dopo il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto o nel periodo successivo alla sospensione (art. 1892 e 1893 c.c.) o dopo la cessione del contratto
- Copia **denuncia di Furto** o di Appropriazione indebita rilasciata dall'Autorità competente o documentazione comprovante la **vendita o demolizione o conto vendita o esportazione definitiva all'estero**
- Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera** di Assicurazione dalla quale risulti il periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri R.C.A. eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
- Dichiarazione sostitutiva di Attestato di Rischio** rilasciata al Contraente dalla precedente Compagnia di Assicurazione o dal Commissario liquidatore, in assenza di Attestato di Rischio nella Banca Dati degli Attestati di Rischio
- Copia del **certificato di morte**
- Dichiarazione** del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'**utilizzatore del veicolo** e del relativo **periodo di utilizzo**
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o di voltura (art. 1892 e 1893 c.c.)
- Qualora il Proprietario o un componente stabilmente convivente del nucleo familiare richieda l'assegnazione della Classe di merito di un veicolo ai sensi dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209 (cosiddetto "**Bonus Familiare**"): copia della carta di circolazione del veicolo già assicurato ^A, stato di famiglia o documentazione equivalente (escluso l'atto notorio)
- Dichiarazione** rilasciata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita in caso di "**rientro da conto vendita**" o verbale di ritrovamento rilasciato dalle autorità competenti in caso di **ritrovamento del veicolo a seguito di Furto**
- Copia della **cessione del contratto**
- Copia del **contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi**. In alternativa, dichiarazione del locatario/noleggiatore, qualora diverso dall'utilizzatore, con evidenza della data di stipula del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi
- Qualora l'utilizzatore del veicolo richieda il mantenimento dell'Attestato di Rischio per medesimo o altro veicolo ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio da utilizzare** (nei casi diversi da Furto, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione), **con annotate le generalità dell'intestatario temporaneo** da almeno 12 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992
- Qualora il Proprietario del veicolo richieda il mantenimento dell'Attestato di Rischio per altro o medesimo veicolo da assicurare ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio** (nei casi diversi da Furto, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione) **e uno dei seguenti documenti** se rientranti nelle seguenti casistiche:
 - **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente che attesti di essere coniuge, unito civilmente o convivente di fatto
 - **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente che attesti di essere erede convivente o Familiare convivente dell'erede del defunto al momento del decesso del Proprietario;
 - **Visura camerale della società** in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
 - **Visura camerale della società** in caso di trasformazione/fusione/scissione societaria o scissione di ramo di azienda.

A Non necessario nel solo caso di veicolo già assicurato con Zurich

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l'attribuzione alla massima Classe di merito Bonus/Malus ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione il contratto è assegnato in classe CU 14.

Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione o sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).

Si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.

La classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
Veicolo proveniente da cessione del contratto		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		14
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		18
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare"		Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio, inserito dalla precedente Compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, relativo a un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	vedere articolo 1.19 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	vedere articolo 1.16 "Sostituzione del veicolo" e articolo 1.20 "Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto"
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, in assenza verrà calcolata in base alla documentazione presentata
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato nella Classe di merito stabilita in base alle successive regole di prima determinazione della CU
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	
Veicolo precedentemente e assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	14 o in presenza di dichiarazione estera, Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella a pagina 15 di 47 "Criteri di attribuzione della classe di CU", considerando la classe CU 14 quale classe di ingresso
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella a pagina 15 di 47 "Criteri di attribuzione della classe di CU"
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato in classe 14.
	da più di 18 mesi	14

Per i veicoli precedentemente assicurati con formula tariffaria "a Franchigia" o "a Tariffa fissa" in assenza di CU sull'Attestato di Rischio, si procederà alla sua determinazione attraverso le seguenti regole di prima determinazione:

- Passaggio da "Franchigia" a "Bonus/Malus"

La Classe di merito viene stabilita sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza Sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale);

Tabella - Criteri evolutivi in caso di passaggio da "Franchigia" a "Bonus/Malus"

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- Passaggio da forma tariffaria "Tariffa fissa" a "Bonus/Malus"

Il contratto in formula tariffaria Bonus/Malus è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa riportata sull'Attestato di Rischio.

Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale

Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di Conversione Universale di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive che tengono conto (Malus) o meno (Bonus) dei Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).

Tabella - Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza Classe di CU	Assegnazione					Provenienza Classe di CU	Assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12	10	9	12	15	18	18
02	1	4	7	10	13	11	10	13	16	18	18
03	2	5	8	11	14	12	11	14	17	18	18
04	3	6	9	12	15	13	12	15	18	18	18
05	4	7	10	13	16	14	13	16	18	18	18
06	5	8	11	14	17	15	14	17	18	18	18
07	6	9	12	15	18	16	15	18	18	18	18
08	7	10	13	16	18	17	16	18	18	18	18
09	8	11	14	17	18	18	17	18	18	18	18

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. Bonus Familiare, la Compagnia, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una Classe di merito superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un Sinistro di responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un Indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000.

Descrizione della Forma tariffaria Bonus/Malus

La forma Tariffaria "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi), sulla base di quanto precisato al precedente paragrafo.

Per le **autovetture** sono previste **26 (ventisei)** Classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18.

Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI COMPAGNIA		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
Veicolo proveniente da cessione del contratto		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		14
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		18
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare"		Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	Classe di merito equivalente alla CU
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo
	da più di 18 mesi	

L'Attestato di Rischio deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare, ad eccezione dei casi di applicazione del c.d. "Bonus Familiare", per il quale è possibile beneficiare della CU più favorevole maturata su un ulteriore veicolo (anche di diversa tipologia) di proprietà del medesimo Proprietario o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, purché l'Attestato di Rischio del veicolo da assicurare sia esente da Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente.

Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia

Nel caso in cui la CU non sia contenuta nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della classe di Conversione Universale"

Classe CU	Classe di Compagnia						
	numero sinistri nel quinquennio						
	nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	2 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	3 sinistri	3 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	4 o più sinistri
01	01 (*)	01	03	04	05	06	18
02	02	02	04	05	06	07	18
03	03	03	05	06	07	08	18
04	04	04	06	07	08	09	18
05	05	05	07	08	09	10	18
06	06	06	08	09	10	12	18
07	07	07	09	10	11	13	18
08	08	08	10	11	12	14	18
09	09	09	11	12	13	15	18
10	10	10	12	13	14	16	18
11	11	11	13	14	15	17	18
12	12	12	14	15	16	18	18
13	13	13	15	16	17	18	18
14	14	14	16	17	18	18	18
15	15	15	17	18	18	18	18
16	16	16	18	18	18	18	18
17	17	17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18	18	18

(*) nel caso del quinquennio completo la classe di Compagnia per autovetture sarà la 1C

Quanto riportato in tabella è valido fatto salvo quanto segue.

In caso di veicolo precedentemente assicurato presso la Compagnia verrà mantenuta la Classe di merito di Compagnia assegnata dalla stessa alla scadenza annuale indicata nell'Attestato di Rischio o la Classe di merito di Compagnia riportata sul contratto, nel caso di Polizza di durata inferiore all'anno.

Tale regola di mantenimento della Classe di merito di Compagnia è estesa anche ai contratti stipulati a seguito di prima immatricolazione o voltura al PRA che beneficiano di una CU più favorevole maturata su ulteriore veicolo della medesima tipologia in applicazione del c.d. Bonus Familiare, a condizione che tale ulteriore veicolo fosse precedentemente assicurato presso la Compagnia.

La regola di cui al precedente comma verrà applicata a condizione che non siano trascorsi più di 60 (sessanta) mesi dalla scadenza indicata sull'Attestato o 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del contratto temporaneo e sempre che venga raccolta la documentazione prevista; diversamente la Classe di merito di Compagnia verrà attribuita secondo le regole per la determinazione della classe di Conversione Universale (CU).

Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti il contratto sarà assegnato alla Classe di merito di Compagnia e CU 18 (diciottesima) ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe di merito di Compagnia e CU 14.

L'assegnazione alla Classe di merito 18 (diciottesima) di Compagnia e CU 18 (diciottesima) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la documentazione richiesta sia fornita **entro la data di scadenza del contratto**.

L'eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.

Rinnovi di contratto (annualità successive)

Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di Compagnia di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto (Malus) o meno (Bonus) dei Sinistri nel Periodo di osservazione o Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).

- Per le autovetture:

Classe di merito di Compagnia	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"									
	0 sinistri	(*)Variazione %	1 sinistro	(*)Variazione %	2 sinistri	(*)Variazione %	3 sinistri	(*)Variazione %	4 o più sinistri	(*)Variazione %
1H	1H	0,00	1F	5,90	1C	15,50	01	23,90	4	34,90
1G	1H	-2,40	1E	6,60	1B	15,80	02	23,00	5	36,10
1F	1G	-3,20	1D	6,20	1A	14,90	03	22,80	6	37,10
1E	1F	-3,00	1C	5,80	01	13,40	04	23,50	7	38,20
1D	1E	-2,90	1B	5,50	02	12,00	05	24,00	08	38,60
1C	1D	-2,60	1A	5,30	03	12,50	06	25,70	09	40,40
1B	1C	-2,70	01	4,40	04	13,70	07	27,20	10	41,30
1A	1B	-2,50	02	3,60	05	14,60	08	28,10	11	44,60
01	1A	-1,80	03	4,90	06	17,20	09	30,90	12	48,70
02	01	-1,70	04	7,10	07	19,80	10	33,10	13	54,40
03	02	-3,10	05	7,30	08	19,90	11	35,30	14	61,60
04	03	-3,70	06	7,60	09	20,20	12	36,50	15	103,90
05	04	-3,30	07	8,20	10	20,30	13	39,50	16	130,30
06	05	-3,90	08	7,40	11	21,20	14	44,60	17	203,20
07	06	-3,80	09	7,40	12	22,00	15	82,30	18	294,90
08	07	-3,20	10	7,60	13	24,80	16	106,10	18	282,50
09	08	-3,90	11	8,50	14	29,50	17	171,40	18	267,60
10	09	-3,30	12	9,80	15	64,00	18	255,40	18	255,40
11	10	-4,70	13	10,60	16	82,60	18	238,90	18	238,90
12	11	-4,50	14	14,00	17	139,00	18	223,70	18	223,70
13	12	-5,30	15	41,40	18	206,50	18	206,50	18	206,50
14	13	-7,40	16	53,00	18	183,90	18	183,90	18	183,90
15	14	-23,70	17	60,00	18	116,70	18	116,70	18	116,70
16	15	-14,40	18	85,60	18	85,60	18	85,60	18	85,60
17	16	-27,00	18	35,40	18	35,40	18	35,40	18	35,40
18	17	-26,20	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del Premio sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. Bonus Familiare, la Compagnia, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una Classe di merito superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un Sinistro con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un Indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000.

Articolo 1.15

Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale di Polizza e quella dell'Abbonamento Octo. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, **non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- **non vi sia sostituzione della persona del Proprietario (o del locatario nel caso di contratti di leasing) o dei soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018;**
- **riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma tariffaria del veicolo sostituito.**

Articolo 1.16

Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto di Assicurazione, nonché dell'Abbonamento Octo, solo nel caso di alienazione o di consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della strada) o esportazione definitiva all'estero attestata dalla certificazione del P.R.A. o da copia del certificato di cui all'art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione. **In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.**

Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" risulti invenduto ed il Proprietario o i soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 rientrandone in possesso, richiedessero la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU e alla classe di Compagnia attribuite al veicolo al momento della consegna in "conto vendita".

E' data facoltà al Contraente di richiedere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo.

Articolo 1.17

Riapertura di un Sinistro

Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di

contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.

Articolo 1.18

Rimborso del Sinistro

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio, qualora previste, conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, sia in caso di rinnovo o di nuovo contratto, il rimborso dei Sinistri da essa liquidati a titolo definitivo rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento.

Nel caso di Sinistro con data di accadimento a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 ("Risarcimento Diretto"), il rimborso dello stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 1.19

Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato

In caso di Furto (o Appropriazione indebita), demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), esportazione definitiva all'estero, vendita o consegna in conto vendita, il Proprietario o i soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà, **nel caso in cui la stipulazione della Polizza avvenga entro 5 anni (18 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto, della Classe di merito indicata sull'attestazione del Rischio**

Nel caso in cui la stipulazione della Polizza avvenga invece successivamente avverrà l'assegnazione alla classe CU 14 e alla classe di Compagnia 14.

Articolo 1.20

Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto

Per il veicolo che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente Articolo 1.19 ("Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"), dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di CU e di Compagnia attribuita al veicolo al momento del Furto.

Sezione 2 - Incendio, Furto, Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)

Condizioni

Articolo 2.1

Incendio - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati", contro i Rischi di Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine.

Il Valore degli Optional e Accessori non di serie, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia, deve essere espressamente indicato in Polizza o in Quietanza nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Limitatamente agli Apparecchi audiofonovisivi, non previsti di serie dalla casa costruttrice e installati successivamente alla data di prima immatricolazione il cui Valore è indicato in Polizza o in Quietanza nella casella "Optional e Accessori non di serie", il limite di Indennizzo in caso di Sinistro si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei "Valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a valore intero (vedi articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Articolo 2.2

Furto Parziale - Oggetto dell'Assicurazione

In caso di tentata Rapina/Furto del veicolo assicurato o di Furto consumato del veicolo assicurato ma con successivo ritrovamento dello stesso, la Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza fino ad un massimo del **80% del Valore commerciale o del Valore garantito del Veicolo**, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati".

Il Valore degli Optional e Accessori non di serie, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia, deve essere espressamente indicato in Polizza o in Quietanza nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

In caso di Sinistro l'Indennizzo, riferito agli Optional e Accessori non di serie, limitatamente ad Apparecchi audioradio/CD/televisioni ed altre apparecchiature del genere, purchè stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superiore al 20% dei "Valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a valore intero (vedi articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Articolo 2.3

Furto Totale - Oggetto dell'Assicurazione

In caso di Rapina/Furto del veicolo assicurato la Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare **un importo pari al Valore commerciale con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza o del Valore garantito del veicolo**:

- in caso di mancato ritrovamento;
- in caso di ritrovamento, con danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza pari ad un importo superiore al 80% del Valore commerciale del Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati".

Il Valore degli Optional e Accessori non di serie, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia, deve essere espressamente indicato in Polizza o in Quietanza nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Limitatamente agli Apparecchi audiofonovisivi, non previsti di serie dalla casa costruttrice e installati successivamente alla data di prima immatricolazione il cui Valore è indicato in Polizza nella casella "Optional e Accessori non di serie", il limite di Indennizzo in caso di Sinistro si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei "Valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a valore intero (vedi articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Articolo 2.4

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione", l'Assicurazione non comprende altresì i danni, derivanti da:

- Incendio, avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia;
- Furto, le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo assicurato in caso di Furto della/e targa/he.

Prestazioni Aggiuntive

Articolo 2.5

Corpi di veicoli terrestri

1. Incendio da Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario

(c.d. vandalismo). In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia all'Autorità.

2. Circolazione abusiva

(operante solo se presente la garanzia Furto e nei limiti da essa previsti)

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

3. Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Compagnia indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti nella garanzia Furto Parziale, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

In assenza della garanzia Furto l'Indennizzo verrà corrisposto dietro deduzione dello Scoperto del 10% con il Minimo di 150,00 Euro.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

4. Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei "Valori assicurati" per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo.

Articolo 2.6

Salvaspese

(richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)

Salvaspese FORMA A

1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Rapina, Furto o Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà - **sino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro** - le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'Autorità e conseguenti al ritrovamento o inerenti alla rimozione.

2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà - **fino ad un massimo di 250 Euro per evento** - le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

3. Garanzia spese di immatricolazione

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà - **fino ad un massimo di 250 Euro** - le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato.

4. Concorso spese ripristino box di proprietà

La Compagnia rimborserà - **fino ad un massimo di 5.000 Euro per evento** - le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

5. Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, **sempre che rimanga a suo carico**.

6. Garanzia bagaglio

In caso di Incendio o di Incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di 250 Euro per evento**. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati. **Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, gli Apparecchi audiofonovisivi, Apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato**. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla Compagnia.

7. Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborserà - **fino ad un massimo di 500 Euro per evento** - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di Incidenti stradali.

8. Ripristino Airbag

La Compagnia rimborserà - **fino ad un massimo di 1.000 Euro per evento con il limite del Valore commerciale del veicolo** - le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

Salvaspese FORMA B

1. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

La Compagnia rimborserà, in caso di Furto totale del veicolo con successivo ritrovamento, le **spese sostenute per il lavaggio e disinfezione** del veicolo. L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro, dovrà produrre copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e la copia del verbale di ritrovamento del veicolo redatto dalle

Autorità competenti. La garanzia copre **fino ad un massimo di 250,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo.

2. Rimborso spese veterinarie

La Compagnia rimborserà le **spese veterinarie** sostenute dall'Assicurato **per visite e cure effettuate all'Animale domestico** di proprietà dell'Assicurato o di un suo Familiare convivente risultante dallo stato di famiglia, presente a bordo del veicolo che abbia subito lesioni a seguito di Incidente stradale o Incendio del veicolo assicurato. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI) con annotata la presenza dell'Animale domestico al momento del Sinistro, dovrà produrre copia della fattura del veterinario con la descrizione delle cure eseguite.** La garanzia è limitata a cani e gatti e copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo.

3. Rimborso spese di trasporto per fermo mezzo

La Compagnia rimborserà le **spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici o privati** sostenute dall'Assicurato (es. taxi, noleggio autovettura) derivanti dal mancato utilizzo del veicolo a seguito di perdita totale dello stesso per Incidente stradale e/o Incendio. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI), dovrà produrre copia del certificato di radiazione al Pra del veicolo e copia della documentazione fiscale (rilevante a) comprovante la spesa sostenuta.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo. Qualora al momento del Sinistro risulti tra le persone trasportate ed espressamente dichiarate nella denuncia (o modello CAI), un disabile, **il Massimale è elevato a 300,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo. **La disabilità deve essere documentata.**

4. Rimborso spese per sostituzione serratura Abitazione

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per **sostituire la/e serratura/e dell'Abitazione di residenza** dell'Assicurato in caso di Furto totale del veicolo contenente le chiavi del suddetto immobile. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro, dovrà presentare la fattura di sostituzione della/e serratura/e e la denuncia di Furto del veicolo presentata alle Autorità competenti, con annotata la presenza delle chiavi dell'immobile all'interno del veicolo oggetto di Furto.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo.

5. Rimborso spese per reimmatricolazione targhe

La Compagnia rimborserà le spese sostenute per la **reimmatricolazione** del veicolo in caso di distruzione della/e targa/he di immatricolazione dovute ad Incidente stradale e/o Incendio del veicolo assicurato. La garanzia è operante anche in caso di **smarrimento o Furto** della/e targa/he di immatricolazione riferite al veicolo assicurato. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI), dovrà presentare la denuncia di distruzione o smarrimento della/e targa/he, redatta dalle Autorità competenti e la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo.

6. Rimborso spese per duplicato patente di guida

La Compagnia rimborserà le **spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida** a seguito di Incendio e/o Furto del veicolo assicurato contenente la patente stessa. **L'Assicurato dovrà presentare la copia della denuncia di Furto redatta dalle Autorità competenti con annotata la**

presenza della patente di guida all'interno del veicolo oggetto di Furto, e copia della documentazione fiscale attestante il rilascio del duplicato a comprova della spesa sostenuta. La garanzia copre **fino ad un massimo di 100,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo.

7. Rimborso spese per danni subiti alle attrezzature di disabili

La Compagnia rimborserà, in caso di Incidente stradale e/o Incendio del veicolo assicurato, **i danni subiti ai mezzi ausiliari di disabili** (es. carrozzina) trasportati sul veicolo assicurato al momento del Sinistro. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI) con annotata la presenza dei mezzi ausiliari del disabile al momento del Sinistro, dovrà presentare copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e documentazione attestante la disabilità.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 250,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo.

8. Rimborso spese per danni subiti su traghetti

La Compagnia rimborserà, **i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo a bordo di traghetti**, con presenza del conducente durante il viaggio marittimo. La garanzia è operante nei casi di seguito elencati:

- affondamento dei traghetti;
- Allagamento della stiva dei traghetti;
- scontro dei traghetti con altri mezzi;
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione;
- caduta accidentale di merci o attrezzatura di proprietà del vettore marittimo dovuti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o dovuti ad eventi atmosferici (es: mare mosso, uragani, trombe d'aria);

Si intendono esclusi:

- **i danni subiti derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli/rimorchi trasportati durante il viaggio marittimo;**
- **i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato;**
- **i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco e sbarco sul vettore marittimo;**
- **qualsiasi danno subito dal conducente o dai trasportati del veicolo assicurato.**

L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro, dovrà presentare il biglietto relativo al trasporto effettuato. Inoltre, per permettere alla Compagnia di esercitare l'azione di Rivalsa ai sensi degli artt. 422 e 423 del Codice della Navigazione, nei confronti di eventuali terzi responsabili del Sinistro, l'Assicurato dovrà immediatamente notificare un Reclamo ai Responsabili di bordo e consegnare alla Compagnia una copia del rapporto dei danni rilasciato dagli stessi e sottoscritto dall'Assicurato.

La garanzia copre **fino ad un massimo di 3.000,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo con il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo.

Salvaspese FORMA C

La forma C include la copertura di tutte le garanzie previste dalla FORMA A e FORMA B.

Sezione 3 - Kasko (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 3.1

Oggetto dell'Assicurazione

(è operante solo la forma di Garanzia espressamente richiamata in Polizza)

A) Garanzia Collisione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in Polizza o in Quietanza e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - **in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatisi durante la circolazione.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a valore intero (vedi articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

E' data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.

B) Garanzia Kasko Totale: Urto - Collisione - Ribaltamento - Uscita di strada

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in Polizza o in Quietanza e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi e animali selvatici, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a valore intero

E' data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.

C) Garanzia EASYKASKO

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza o con il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo qualora tale valore sia inferiore al Massimale indicato in Polizza e con il limite del Valore commerciale del veicolo, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla**

circolazione, verificatisi durante la circolazione.

In caso di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del Sinistro o in caso di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della Carta Verde, **il Massimale di garanzia è elevato al Valore commerciale o al Valore garantito del veicolo.** Per gli aspetti di dettaglio relativi alle condizioni di operatività di questa estensione, si rimanda al successivo punto D) Garanzia Alter Ego Forma A e Forma B della Sezione 3 - Kasko.

Rientrano nei danni risarcibili gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in Polizza o in Quietanza e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

Relativamente alle garanzie A), B) e C) di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:

- ove il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **verrà applicata una Franchigia di 500,00 Euro.**
- per i Sinistri rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto (CARD), normato dall'art. 149 D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209, ove risulti parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'Indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno diretto patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito CARD, **entro il limite del Valore Commerciale o del Valore garantito del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza.**
- nel caso di Sinistri non rientranti nell'ambito della CARD, ove risulti parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di Surrogazione nei confronti di terzi responsabili, per ogni Indennizzo percepito dall'Assicurato fino all'ammontare del danno diretto subito dal veicolo in garanzia, **entro il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo e del Massimale indicato in Polizza.**

D) Garanzia Alter Ego

Alter Ego - FORMA A

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione **con altro veicolo identificato e non assicurato** per la Responsabilità Civile Auto al momento del Sinistro.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati,

idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'Assicurato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite massimo di Indennizzo fissato nel Valore commerciale o nel Valore garantito del veicolo. Sono indennizzabili anche gli eventuali Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Alter Ego - FORMA B

Oltre a quanto previsto dalla garanzia Alter Ego forma A, la Compagnia si obbliga ad indennizzare anche i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della Carta Verde.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del Sinistro contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia della controparte alla propria compagnia e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell'Incidente da parte dell'Assicurato con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo **con un limite massimo di**

Indennizzo fissato nel Valore commerciale o nel Valore garantito del veicolo. Sono indennizzabili anche gli eventuali Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Articolo 3.2

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”, la garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);
- per i danni conseguenti a Furto consumato o tentato e Rapina, nonché ad Incendio non determinato da uno degli eventi previsti all'“Oggetto dell'Assicurazione”;
- per i danni alle ruote - cerchi, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'“Oggetto dell'Assicurazione”;
- nel caso di circolazione dell'autoveicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
- per i danni riconducibili alla garanzia Cristalli.

Articolo 3.3

Rinuncia al diritto di Surrogazione

La Compagnia rinuncia al diritto di Surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei Familiari dell'Assicurato.

Articolo 3.4

Colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

Sezione 4 - Cristalli (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 4.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Forma 'D'

Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, il Massimale di garanzia si intende fissato in 1.500,00 Euro senza alcuna applicazione di Franchigia qualora l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive. Qualora l'Assicurato non intenda avvalersi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il Massimale di garanzia si intende fissato in 600,00 Euro con applicazione della Franchigia pari a 100,00 Euro.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

Articolo 4.2

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione", la garanzia non comprende altresì i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

Articolo 4.3

Servizi Carglass, DoctorGlass o Glassdrive

L'Assicurato che intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive dovrà:

- telefonare al numero Verde dedicato per fissare l'appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive;
- esibire l'originale dello stampato di Polizza.

Sezione 5 - Ritiro patente (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 5.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a corrispondere l'indennità giornaliera indicata in Polizza, **per una durata massima di 180 giorni per Sinistro**, per il caso che al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente di guida **in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della presente Polizza**, anche se riconducibile ad Attacchi Cyber, **che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.**

Articolo 5.2

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" la garanzia non è operante:

- se l'Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omissione di soccorso o di ulteriori Reati per i quali è stata applicata la sospensione e/o il ritiro della patente di guida, e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Codice della strada; in tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda presso cui opera il conducente, Proprietari del veicolo assicurato e Contraenti di Polizza, qualora la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito il conducente;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- se nei confronti dell'Assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;

- se l'Assicurato guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l'Assicurato non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- se l'Assicurato si trova in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.

Articolo 5.3

Criteri di liquidazione del danno

L'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo di giorni indennizzabili, citato nell'Articolo 5.1.

Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l'Assicurato abbia ottemperato agli "obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È tuttavia facoltà dell'Assicurato chiedere che l'indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

In caso di imputazione del Reato di fuga o di omissione di soccorso o di ulteriori Reati per i quali è stata applicata la sospensione e/o il ritiro della patente di guida, l'indennità è corrisposta solo dopo che l'Assicurato sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del Codice della strada, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all'azienda presso cui opera il conducente.

In ogni caso, l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Compagnia dell'avvenuta restituzione della patente.

Sezione 6 - Eventi speciali (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 6.1

Oggetto dell'Assicurazione

Eventi naturali

La Compagnia garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo designato in Polizza compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in Polizza o in Quietanza e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - a seguito di slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

La garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, Alluvioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.**

La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, fino alla concorrenza di 3.000,00 Euro e comunque nel limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo, a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso; ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a valore intero (vedi articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal

veicolo identificato in Polizza, compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in Polizza o in Quietanza e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo).

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" le garanzie non comprendono altresì i danni riconducibili alla garanzia Kasko, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a valore intero (vedi articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Articolo 6.2

Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

Relativamente ai soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, in deroga all'art.6.1 e in assenza di copertura Kasko totale, il limite di Indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di 1.500,00 euro fermi lo Scoperto e il minimo previsti in Polizza.

Qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia il limite di Indennizzo si intende elevato al Valore commerciale o al Valore garantito del veicolo, entro l'ammontare del Valore assicurato indicato in Polizza o in Quietanza, e - come previsto all'art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione - l'importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto indicati in Polizza, verranno dimezzati.

Si precisa che, in presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività dell'art. 6.1.

Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante solo se richiamata in Polizza)

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA,
Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S..

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Condizioni contrattuali

Articolo 7.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:

- di Assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- di indennità dell'Organismo di mediazione, se la controversia deve essere risolta in mediazione civile;
- relative al contributo unificato di iscrizione al ruolo.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'Assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000**;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, **entro il limite massimo di 20.000**.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.

Articolo 7.2

Forme di garanzia

In riferimento all'art. 7.1 il Contraente può scegliere tra le due seguenti opzioni.

FORMA BASE – “B”

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione inclusi i Reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone**;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un Incidente stradale con terzi;

Tutte le garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

FORMA GOLD – “C”

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la “Forma Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, anche nel caso di Attacchi Cyber, anche qualora:

- a) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.
Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un Incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste dalla “Forma Base” lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sull'attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sinistro;
- b) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il Valore in lite sia superiore a 250 Euro. Tale garanzia copre i Sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;

- c) debba presentare opposizione all'Autorità competente avverso l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro, nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un **Incidente della circolazione stradale**, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un **Sinistro** per anno assicurativo;
- d) sia sottoposto a **Procedimento penale per Delitto doloso** purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la **Compagnia** rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del **Reato** per qualsiasi altra causa. Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il **Sinistro** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

FORMA "VITA PRIVATA"

La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, anche nel caso di **Attacchi Cyber**, in stretta relazione:

1. alla conduzione dell'**Abitazione** ove il **Contraente** abbia residenza anagrafica e di ulteriori **Abitazioni**, **purché prese in locazione ad uso turistico dal Contraente o da un suo Familiare per un periodo non superiore a tre mesi**, qualora:
 - a) l'immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a **Fatto illecito** di terzi;
 - b) **le persone assicurate di cui al punto 7.3** siano sottoposte a **Procedimento penale per Delitto** colposo o per **Contravvenzione**.
2. alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di **Animali domestici**.
3. alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze.

La copertura per **le persone assicurate di cui al punto 7.3** è inoltre operante:

- a) nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- b) riguardo la proprietà ed utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, monopattini elettrici, Biciclette elettriche, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. **La garanzia è operante a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge;**
- c) riguardo la proprietà e uso di natanti da diporto senza motore, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge ai sensi del Codice della Navigazione;**
- d) riguardo la proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio o sgombraneve **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge;**
- e) riguardo l'uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
- f) riguardo la guida dei veicoli a motore, **avvenuta contro la**

volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge, da parte dei minorenni dei quali l'**Assicurato** o i **Familiari** debbano rispondere a termini di legge;

- g) in relazione alla somministrazione di cibi e bevande;
- h) nello svolgimento di attività di volontariato;
- i) riguardo la responsabilità civile derivante dall'affidamento temporaneo e gratuito dei **Familiari** minorenni o giuridicamente incapaci **delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, a soggetti diversi dalle persone assicurate;
- j) riguardo la responsabilità civile derivante dall'affidamento temporaneo e gratuito di **Animali domestici** di proprietà **delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, a soggetti diversi dalle persone assicurate.

La garanzia vale qualora **le persone assicurate di cui al punto 7.3**:

- a) subiscano danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un **Fatto illecito** di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di **Risarcimento** di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito.

Tale garanzia opera esclusivamente:

- nel caso in cui le persone assicurate di cui al punto 7.3 abbiano in corso un'**Assicurazione** di Responsabilità Civile;
 - ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla **Polizza** di responsabilità civile, **operante a favore delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.
- c) siano sottoposte a **Procedimento penale per Delitto** colposo o per **Contravvenzione**, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
 - d) siano sottoposte a **Procedimento penale per Delitto** doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.**

In riferimento alla forma Vita Privata le garanzie valgono per i **Sinistri** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

Articolo 7.3 Persone assicurate

Le persone assicurate sono: il **Contraente**, il **Proprietario**, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato.

In caso di Vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del Contraente.

Specificatamente per l'opzione forma Vita Privata, le garanzie operano a favore del Contraente e dei suoi Familiari. Sono inoltre compresi gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, babysitter e personale alla pari, regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati (Contraente e Familiari).

Articolo 7.4

Garanzia Aggiuntiva "patente a punti" (operante solo se richiamata in Polizza)

In estensione a quanto previsto dalle garanzie "Forma Base" e "Forma Gold",

qualora il conducente del veicolo assicurato, in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della garanzia, subisca una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9, la Società riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 500,00**, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 1.000,00**, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;**
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni **che comportino decurtazione superiore a cinque punti.**

Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.

Articolo 7.5

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, tramite il **numero verde 800.34.55.43**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Articolo 7.6

Esclusioni

Esclusioni valide per le forme di garanzia Base – B, Gold – C e Patente a punti

La garanzia non vale:

- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

- **per materia fiscale ed amministrativa**, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e c) della garanzia "Forma Gold" e dalla Garanzia Aggiuntiva "patente a punti";
- **se il conducente non è abilitato alla guida o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente**; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
- **se il conducente sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della strada) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso)**. In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere con il processo per l'estinzione del Reato per qualsiasi causa;
- se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.

Esclusioni valide per la sola forma Vita privata

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà di Abitazioni o di altri beni immobili;
- controversie e procedimenti che riguardano la conduzione di immobili diversi dall'Abitazione di residenza e dagli altri immobili presi in locazione a uso turistico per periodi inferiori a tre mesi;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di animali, ad eccezione degli Animali domestici;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo assicurativo di legge;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell'Assicurazione, al punto 2 lettera c);
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell'Assicurazione, al punto 2 lettera e);
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;

- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal Contraente o dai suoi Familiari;
- Vertenze contrattuali di diritto civile.
- controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile;
 - nel caso di dolo delle persone assicurate di cui al punto 7.3;
 - se il Sinistro rientra nei casi di esclusione, Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile;
 - se la Polizza di Responsabilità Civile non è in regola con il pagamento dei Premi;
- atti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a meno che le persone assicurate di cui al punto 7.3, non vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.

Articolo 7.7

Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

In particolare:

- nel Penale (garanzia immediata): il giorno in cui è stato commesso il Reato; il quale si ricava dalla informazione di garanzia e non coincide con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): il giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): il momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti concordati.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalla decorrenza della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali e di Procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi. Qualora la Polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della Polizza sostituita.

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti Sinistro unico.

In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Articolo 7.8

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il Sinistro, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, **regolarizzandoli, se necessario, a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:**

1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
 - denuncia telefonica al nr. verde **800 345543**;

- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

2. subordinatamente, alla Compagnia o all'Intermediario Assicurativo.

I Sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa, non saranno presi in carico in quanto il diritto dell'Assicurato alla prestazione assicurativa si è prescritto ex art. 2952 Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare un legale – residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia ed è operante dalla contestuale denuncia di Sinistro per i casi di difesa penale.

Le persone assicurate di cui al punto 7.3 sono tenute a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l'esistenza di una Polizza di Responsabilità civile, per richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito da parte delle persone assicurate di cui al punto 7.3.

Articolo 7.9

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, **riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.**

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente Articolo 7.8 "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali".

Per ogni stato della Vertenza e grado di giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali, inclusi quelli liberamente scelti dall'Assicurato, devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;
- l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.
- in caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione alla procedura.
- D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Articolo 7.10

Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, **la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 7.11

Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

Sezione 8 - Assistenza (operante solo se richiamata in Polizza)

Premessa

La Compagnia, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza, si avvale di MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., di seguito Mapfre Asistencia S.A., con sede in Strada Trossi nr. 66 – cap 13871, Verrone (BI).



(valido solo in Italia)

oppure **+39.015-2559790** (valido anche all'estero).

Per quanto concerne la Sezione 8 "Assistenza":

- per **Assicurato** si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli Artt. L.6, L.15, L.16, L.17, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per **Guasto** – si intende il danno subito dal veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- per **Prestazione** – si intende l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura organizzativa, in caso di Sinistro.
- Per **Struttura organizzativa** – si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
- Per **Tempario** – si intende il manuale che riporta i tempi medi di esecuzione dei lavori di riparazione del veicolo danneggiato.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Condizioni contrattuali

Articolo 8.1

Oggetto della garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e Mapfre Asistencia S.A., in caso di Sinistro sono previste per l'Assicurato le prestazioni dei servizi di Assistenza indicate nella presente Sezione delle condizioni contrattuali.

- La garanzia opera anche in caso di Attacchi Cyber.
- In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

- Le prestazioni di cui ai successivi Artt. A.1, A.2, A.3, A.6, L.1, L.2, L.3, L.11, L.27 (a seconda della forma prescelta in Polizza) potranno essere attivate anche tramite la Z Box, in caso di rilevazione di Sinistro da parte della Z Box o di attivazione del pulsante emergenza sulla Z Box, alle condizioni previste nelle Condizioni Generali di Abbonamento previste da Octo.

Articolo 8.2

Estensione territoriale

La garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, altri Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.A. per lo stesso veicolo.

Limitatamente all'estensione territoriale dei servizi di assistenza erogati attraverso la Z Box, si rimanda alle Condizioni Generali di Abbonamento di Octo.

Articolo 8.3

Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero Verde 800-181515 oppure al numero +39 015-2559790.

Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al numero +39 015 - 2559604.

In ogni caso **dovrà comunicare con precisione:**

1. Il tipo di Assistenza di cui necessita;
2. La targa del veicolo;
3. Nome e cognome;
4. Numero di Polizza;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso, se richiesto, sarà necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Articolo 8.4

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali della garanzia Assistenza:

- a) Tutte le prestazioni di assistenza non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, scioperi,

- terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiareassicuri.it;
- b) Le Prestazioni non sono fornite in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
- c) Le Prestazioni non sono fornite per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
- d) Le Prestazioni non sono fornite in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
- e) Le Prestazioni non sono fornite nel caso in cui l'Assicurato richieda un'autovettura a noleggio e non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni.
- f) In caso di erogazione del servizio di un'autovettura a noleggio, restano sempre a carico dell'Assicurato:
- i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell'autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro;
 - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
 - le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative Franchigie applicate dalla società di noleggio;
 - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
 - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
- g) La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per una massimo di tre Sinistri per tipo di Prestazione per anno assicurativo.
- h) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- i) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- j) La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- k) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- l) Il diritto all'Assistenza fornita dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.
- m) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
- n) Tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- o) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse un'altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.
- p) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge nonché le Condizioni Generali di Assicurazione.
- q) I Massimali indicati per ogni Prestazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito dalla Legge.

Forme Contrattuali

FORMA "A"

A.1 - Depannage

Qualora a seguito di Guasto, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata

l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora non fosse possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Soccorso stradale" art. A.2. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro.

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

La garanzia non opera in caso di foratura scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve.

A.2 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente ad una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice o, alla carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich.it) o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

In caso di Sinistro avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura organizzativa.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

La garanzia non opera in caso di foratura/scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve.

A.2.1 – Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della Prestazione di cui all'articolo A.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a Guasto, Incidente, Incendio, Furto e Rapina parziali, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo

per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

A.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di Incidente o Guasto il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'Assicurato.**

In caso di Incidente o Guasto avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

A.4 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

La garanzia è operante:

- quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;
- previa accettazione da parte della Struttura organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

A.5 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

Qualora, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre

la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

A.6 - Chiamata dei soccorsi (Prestazione erogata solo in Italia)

In caso di rilevazione da parte di Octo di un Crash uguale o superiore a 2,5g, il Centro Servizi Octo provvederà a contattare il conducente del veicolo attraverso il vivavoce, se presente nella Z Box, oppure il numero di telefono mobile indicato in Polizza dal Contraente e come primo numero sull'Abbonamento Octo per verificare la necessità di assistenza stradale.

Qualora il conducente del veicolo o il soggetto contattato al numero di telefono mobile indicato in Polizza dal Contraente confermi la situazione di necessità, la Centrale operativa Octo di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del veicolo ove rilevata, alla Struttura organizzativa in qualità di soggetto incaricato di erogare la Prestazione.

In caso di mancato contatto con il conducente del veicolo o con il soggetto contattato attraverso il numero di telefono mobile indicato, ovvero qualora non venga confermato da uno di questi soggetti la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una Prestazione di intervento, la Centrale operativa di Octo di primo livello, per Crash uguali o superiori a 2,5g e inferiori a 4g, provvederà alla chiusura della segnalazione senza intraprendere alcuna ulteriore azione. Nei casi, invece, di mancato contatto per Crash uguali o superiori a 4g, la Centrale operativa di Octo di primo livello inoltrerà la segnalazione, completa della posizione del veicolo ove rilevata alla Struttura organizzativa che provvederà ad inviare il soccorso stradale presso il luogo dell'Incidente indicato.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Fascicolo Informativo non potranno essere forniti i servizi di Octo Telematics Italia S.r.l. e il Contraente non potrà usufruire delle modalità di attivazione delle prestazioni assicurative descritte dal presente paragrafo che, per la loro fruizione, presuppongono l'installazione, nonché il corretto funzionamento della Z Box.

FORMA "L"

L.1 - Depannage

Qualora a seguito di Guasto, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura/scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i, mancanza di

carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve. Qualora non fosse possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Soccorso stradale" art. L.2.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro.

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

L.2 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente ad una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice;
- alla carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich.it);
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'Assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro 15 km di tragitto dal luogo di fermo del veicolo. **Il costo riferito all'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'Assicurato; tale costo verrà calcolato in relazione al tragitto eccedente (andata e ritorno) percorso dal soccorritore.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve. In caso di Sinistro avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura organizzativa.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

L.2.1 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della Prestazione di cui all'articolo L.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a Guasto, Incidente,

Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, errato rifornimento, smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

L.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di Incidente o Guasto il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro.** L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di Incidente o Guasto avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

L.4 - Anticipo delle cauzioni penali e civili

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.** La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

L.5 - Autodemolizione

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora l'Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto Parziale o Rapina tentata, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la Struttura organizzativa su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, provvedendo ad inviare alla Struttura organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del Sinistro ed a condizione che il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del veicolo rilasciato dal P.R.A.);

- Codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia Carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.

La Struttura organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L.6 - Invio di un'autoambulanza

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)

Qualora a seguito di Infortunio da Incidente stradale l'Assicurato, successivamente al Ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).**

L.7 - Consulenza medica

Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

L.8 – Invio Infermiere a domicilio

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un Ricovero in ospedale a seguito di Infortunio dovuto ad Incidente Stradale, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere a tariffa controllata, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

L.9 – Invio Fisioterapista a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da Infortunio dovuto ad Incidente Stradale, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

L.10 – Invio Collaboratrice familiare a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto ad Incidente Stradale, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 3 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 150 Euro per Sinistro.**

L.11 - Auto in sostituzione

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, errato rifornimento, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, o da una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'autovettura a noleggio.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata sarà fornita,

compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice e, comunque **per un massimo di 7 giorni consecutivi.**

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

L.12 Auto in sostituzione (Sabato e Festivi)

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, errato rifornimento, il veicolo assicurato resti immobilizzato Sabato, Domenica o Festivi, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'autovettura a noleggio. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata sarà resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. La Compagnia terrà a proprio carico, **un massimo di 2 giorni consecutivi, cui potranno sommarsi ulteriori 7 giorni consecutivi, qualora l'officina o la carrozzeria presso cui è ricoverata la vettura certifichi una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i Tempari della casa costruttrice.** Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

L.13 - Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)

Qualora, a seguito della Prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio.

La Compagnia terrà a proprio carico fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.

Non sono previste spese di taxi per percorso diverso da quello sopra indicato.

L.14 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure a seguito di ritrovamento dopo Furto o Rapina, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

L.15 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura organizzativa metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura a noleggio, adibita a uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

L.16 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò **comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte**, oppure a seguito di Rapina o Furto del veicolo medesimo la Struttura organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

L.17 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la

Struttura organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa stessa. **La Struttura organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi Familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

L.18 - Rientro con un Familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della Prestazione di cui al precedente L.17, i medici della Struttura organizzativa non ritengano necessaria l'Assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un Familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del Familiare dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

L.19 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione di un Familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. **Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del Familiare.**

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito

telefonico del Familiare affinché la Struttura organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

L.20 - Rientro salma

Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 Euro per Sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

L.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Temperi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura organizzativa sono a carico della Compagnia per un ammontare massimo pari al valore residuo del relitto dopo il verificarsi del Sinistro così come definito dai tecnici della Struttura organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto stesso. L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
È escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

L.22 - Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente Prestazione di cui all'art. L.21 - Rimpatrio del veicolo assicurato a mezzo pianale - il Valore commerciale del veicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura organizzativa, in alternativa alla Prestazione di cui all'art. L.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed

eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

L.23 - Anticipo spese legali

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

L.24 - Interprete a disposizione

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarlo, **tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

L.25 - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura organizzativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per Sinistro.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo

stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

L.26 - Richiesta documenti in caso di Furto totale

Qualora, a seguito di Furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

L.27 Chiamata dei soccorsi (Prestazione erogata solo in Italia)

In caso di rilevazione da parte di Octo di un Crash uguale o superiore a 2,5g il Centro Servizi Octo provvederà a contattare il conducente del veicolo attraverso il vivavoce, se

presente nella Z Box, oppure il numero di telefono mobile indicato in Polizza dal Contraente e come primo numero sull'Abbonamento Octo per identificarlo e verificare la necessità di assistenza stradale.

Qualora il conducente del veicolo o il soggetto contattato al numero di telefono mobile indicato in Polizza dal Contraente confermi il Sinistro e/o una situazione di necessità, la Centrale operativa Octo di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del veicolo ove rilevata, alla Struttura organizzativa in qualità di soggetto incaricato di erogare la Prestazione.

In caso di mancato contatto con il conducente del veicolo o con il soggetto contattato attraverso il numero di telefono mobile indicato, ovvero qualora non venga confermato da uno di questi soggetti la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una Prestazione di intervento, la Centrale operativa di Octo di primo livello, per Crash uguali o superiori a 2,5g e inferiori a 4g, provvederà alla chiusura della segnalazione senza intraprendere alcuna ulteriore azione.

Nei casi, invece, di mancato contatto o di conferma della sussistenza di una situazione di pericolo per Crash uguali o superiori a 4g, la Centrale operativa di Octo di primo livello inoltrerà la segnalazione, completa della posizione del veicolo ove rilevata alla Struttura organizzativa che provvederà ad inviare il soccorso stradale presso il luogo dell'Incidente indicato.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Fascicolo Informativo non potranno essere forniti i servizi di Octo Telematics Italia S.r.l. e il Contraente non potrà usufruire delle modalità di attivazione delle prestazioni assicurative descritte dal presente paragrafo che, per la loro fruizione, presuppongono l'installazione, nonché il corretto funzionamento della Z Box.

Sezione 9 – Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni di Assicurazione

Articolo 9.1

Oggetto dell'Assicurazione

Sono assicurate, **entro i limiti stabiliti in Polizza**, le conseguenze degli Infortuni subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato.

In relazione a quanto sopra sono inoltre compresi gli Infortuni:

- derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di Guasto, rottura o Incidente, avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato;
- derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed Alluvioni;
- conseguenti a colpa grave;
- avvenuti in stato di maleore o incoscienza;
- derivanti da Attacco Cyber.

Sono inoltre considerati Infortuni:

- l'asfissia;
- l'annegamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine.

Articolo 9.1.2

Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli Infortuni avvenuti in stato di ebbrezza dell'Assicurato con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, nonché quelli avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- gli Infortuni conseguenti a Delitti dolosi o atti temerari, restando coperti da garanzia gli Infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- gli Infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti;
- gli Infortuni derivanti da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;
- gli Infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- gli Infortuni avvenuti nelle aree riservate a prove (anche libere) competizioni sportive e gare, sia che esse siano interne od esterne agli Autodromi;
- gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato.

Articolo 9.1.3

Inoperatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per le persone che usano il veicolo contro la volontà del Proprietario;
- per le persone aventi più di 80 anni di età.

Articolo 9.2

Caso di Invalidità permanente

Se l'Infortunio ha per conseguenza l'**Invalidità permanente** che si verifichi entro due anni dal giorno dell'Infortunio stesso, la

Compagnia liquida per tale titolo - **al netto della eventuale Franchigia prevista dal successivo Art. 9.2.1 ("Franchigia per Invalidità permanente")** - secondo le disposizioni e le percentuali seguenti, un'indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente assoluta:

Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro				100%
Paralisi completa				100%
Cecità completa				100%
Perdita di un occhio con ablazione				30%
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio				25%
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti				50%
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti				15%
Perdita completa:				
del braccio	destra	70%	sinistra	60%
della mano	destra	60%	sinistra	50%
del pollice	destra	22%	sinistra	18%
dell'indice	destra	15%	sinistra	12%
di qualsiasi altro dito				
della mano	destra	8%	sinistra	6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito				
	destri	20%	sinistri	15%
Perdita completa della funzione del polso				
	destra	12%	sinistra	10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio				60%
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio				50%
Perdita completa di un piede				40%
Perdita completa di un alluce				8%
Perdita di qualsiasi altro dito del piede				3%
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede				25%

Per tutti i casi non elencati si applicherà quanto previsto dalla Tabella Invalidità Infortuni ANIA.

L'esito della valutazione del Sinistro viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dall'avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al limite massimo del 100%**. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio prima che l'Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'Assicurato;
- in assenza di un'offerta della Compagnia o di un accordo con l'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto in questa stessa Sezione agli articoli

9.6 “Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi” e 9.7 “Criteri di indennizzabilità”.

La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del Sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata all’articolo 9.6 “Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi”.

Articolo 9.2.1

Franchigia per Invalidità permanente

La Compagnia non corrisponde alcun Indennizzo quando l’Invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l’Invalidità permanente supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l’Indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Nel caso di Invalidità permanente accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna Franchigia. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

% da Invalidità permanente	% da liquidare	% da Invalidità permanente	% da liquidare
1	0	26	26
2	0	27	27
3	0	28	28
4	1	29	29
5	2	30	30
6	3	31	31
7	4	32	32
8	5	33	33
9	6	34	34
10	7	35	35
11	8	36	36
12	9	37	37
13	10	38	38
14	11	39	39
15	12	40	40
16	13	41	41
17	14	42	42
18	15	43	43
19	16	44	44
20	17	45	45
21	18	46	46
22	19	47	47
23	20	48	48
24	21	49	49
25	22	50 e oltre	50 e oltre

Articolo 9.3

Diaria per Ricovero ospedaliero

Se l’Infortunio, indennizzabile ai sensi di Polizza, determina il Ricovero dell’Assicurato in ospedale o in casa di cura, la Compagnia liquida, l’indennità giornaliera indicata in Polizza, per ogni giorno di Ricovero per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio.

Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’ospedale o dalla casa di cura non viene computato agli effetti della presente garanzia.

Articolo 9.4

Spese di cura

A seguito di Infortunio indennizzabile, la Compagnia rimborsa all’Assicurato per il periodo della cura medica e fino a un

massimo di 300 giorni successivi a quello dell’Infortunio, le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici nonché sino ad un massimo di 250,00 Euro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso.

Sono escluse dal rimborso:

- le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
- le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica;
- qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall’Infortunio.

La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all’Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Articolo 9.5

Rinuncia al diritto di Surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi eredi o aventi diritto, all’azione di Surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio.

Articolo 9.6

Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi

Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dagli eredi o aventi diritto entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l’Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre un anno dalla data di cessazione della Polizza.

La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e consegnata all’Intermediario Assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione dell’Infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell’Assicurato. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell’Infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti. Si precisa che l’Assicurato deve rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del Sinistro.

L’Assicurato, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.

Per il rimborso di quanto indicato all’articolo “Spese di cura” occorre presentare i documenti di spesa e la documentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso di Ricovero.

Quando l'**Infortunio** abbia cagionato la morte dell'**Assicurato**, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso per iscritto alla **Compagnia**, presentando:

- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato **Ricovero**;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all'**Assicurato**;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la **Compagnia** circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento della modalità di **Sinistro** nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto;
- certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione/sentenza di divorzio.

Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall'**Infortunio** prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell'**Invalità permanente**, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della:

- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto **Ricovero**;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all'**Infortunio**.

Articolo 9.7

Criteri di indennizzabilità

La **Compagnia** corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Infortunio**. Se l'**Infortunio** colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da aggravamenti relativi all'**Infortunio** denunciato, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso.

Articolo 9.8

Controversie - Arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del **Sinistro**, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla **Polizza**, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente

giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della **Compagnia** o presso la sede dell'**Intermediario Assicurativo** al quale è assegnata la **Polizza** o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'**Invalità permanente** ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

Articolo 9.9

Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per **Invalità permanente**, ma entro due anni dal giorno dell'**Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, la **Compagnia** corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Articolo 9.10

Morte

Se entro due anni dall'**Infortunio** ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifica il decesso dell'**Assicurato**, la **Compagnia** corrisponde la somma assicurata agli eredi o aventi diritto.

Morte presunta

Se a seguito di annegamento o di Incidente da circolazione stradale, il corpo dell'**Assicurato** non viene più ritrovato ma se ne presuma la morte, la **Compagnia** corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso Morte. Tale liquidazione è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda di morte presunta, ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora successivamente al pagamento dell'**Indennizzo** si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'**Assicurato**, la **Compagnia** ha diritto alla restituzione dell'**Indennizzo** corrisposto. L'**Assicurato** potrà far valere i propri diritti per le lesioni eventualmente subite se indennizzabili ai termini delle **Condizioni di Assicurazione**.

Consigli utili in caso di Sinistro



Incidente da circolazione

Per la denuncia dei Sinistri da Responsabilità Civile Auto, è indispensabile utilizzare il “modulo di constatazione amichevole”.



Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro rilevato dalla Z Box il Contraente o l'Assicurato verrà contattato dalla Centrale Operativa di Assistenza; in alternativa potrà contattare direttamente la Centrale di Assistenza attraverso il pulsante di emergenza installato sul veicolo (se presente) o chiamando direttamente il numero verde 800-401390 (oppure +39.0258286160). Personale specializzato offrirà il supporto necessario per completare la denuncia del Sinistro fornendo le informazioni relative ai documenti da predisporre per la corretta apertura del Sinistro.

Il Codice Civile stabilisce che l'Assicurato ne debba dare comunicazione alla propria Compagnia entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

I Sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.



Disciplina del Risarcimento diretto

Dall'1 febbraio 2007 è in vigore la procedura del Risarcimento diretto. Tale procedura si applica nel caso in cui l'Incidente abbia coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.

Il Risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente, del Proprietario o del trasportato nonché nel caso di lesioni non gravi al conducente (fino al 9% di invalidità).

Per ottenere il Risarcimento del danno, l'Assicurato danneggiato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro, deve rivolgere la richiesta alla propria Compagnia secondo le modalità previste per il presente contratto e fornendo copia del modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu/CAI) e la richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati.

La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma o in via telematica.

L'Assicurato, in caso di Sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del Risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta le informazioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica.

In dettaglio:

- 1) la data ed il luogo dell'Incidente;
- 2) i dati anagrafici degli Assicurati e dei conducenti coinvolti nel Sinistro;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di Assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'Incidente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno, indicando almeno 5 giorni non festivi consecutivi ed orari di ufficio (9-17).

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad uno non convenzionato.

La richiesta di Risarcimento diretto potrà essere inviata alla Compagnia anche per via telefonica. In tal caso, la Compagnia istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazioni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite.

Il perito - ovvero la Compagnia - prenderanno contatti con il Cliente danneggiato, nel termine indicato nella richiesta di Risarcimento danni dell'Assicurato per la messa a disposizione delle cose danneggiate. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di Sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

La Compagnia è tenuta a formulare offerta di Risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti o dagli Assicurati.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.

Ove è possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani.

Previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno, l'Assicurato può sempre delegare la Compagnia al pagamento del Risarcimento direttamente al riparatore (convenzionato o non convenzionato).



Atti giudiziari

Ad evitare pregiudizi, occorre consegnare alla Compagnia, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, certificazioni, ecc.).



Incendio, Furto o Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia.

Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.



Eventi naturali

In caso di Sinistro è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.



Ritiro della patente

È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.



Mapfre Asistencia S.A

Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura organizzativa di Mapfre Asistencia S.A. al numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790) e da questa preventivamente autorizzato.

Per i Sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero +39. 015-2559790.



Cristalli

In caso di rottura di cristalli l'Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia, ha la possibilità di rivolgersi ai seguenti centri di servizio:

• Carglass chiamando il numero verde 800-360036 (oppure +39.0240952820)

Per i Sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero verde 00-800-01072008 (oppure +39.0240952820).

• DoctorGlass chiamando il numero verde 800-101010 (oppure +39.0294436911)

Per i Sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero +39.0294436911.

• *Glassdrive chiamando il numero verde 800-010606 (oppure +39.0290078870)*
Per i Sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero +39.0290078870.
Le rispettive centrali operative indicheranno l'indirizzo dei centri più vicini per ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.



Carta Verde

È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. *Deve essere richiesto all'Intermediario Assicurativo presso il quale si è sottoscritto il contratto.*



Sinistri con controparti Estere

Anche in caso di Incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di "Constatazione Amichevole di Incidente".

In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di Assicurazione estera.

Per effettuare la denuncia, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente all'Intermediario Assicurativo o alla propria Compagnia.

Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:

- *Incidente avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero*

Nel caso in cui il veicolo del Contraente o dell'Assicurato sia danneggiato in un Incidente avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, non si applica la Procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private ma:

- *se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde, la richiesta di Risarcimento deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, www.ucimi.it). Quest'ultimo incarica della gestione del Sinistro l'impresa di Assicurazione italiana che rappresenta quella straniera.*
- *se il veicolo estero è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla Carta Verde, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione, salvo che lo stesso abbia stipulato apposita Polizza di responsabilità civile automobilistica (Polizza di frontiera) in Italia o in altro paese richiamato sulla Carta Verde.*

Se il Contraente o l'Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.

- *Incidente avvenuto all'estero con veicolo di controparte immatricolato all'estero*
Nel caso in cui il veicolo del Contraente o dell'Assicurato sia danneggiato in un Incidente avvenuto all'estero in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde non si applica la procedura di Risarcimento diretto degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, ma gli articoli dal 151 al 155:

- *se sono coinvolti veicoli immatricolati in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A., (accedendo al portale unico <https://portale.consap.it>), il quale fornirà il nominativo dell'impresa di Assicurazione italiana (mandatario) che gestirà il Sinistro per conto dell'impresa di Assicurazione straniera, alla quale il Contraente o l'Assicurato danneggiato deve inoltrare una formale richiesta danni.*
- *se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di Risarcimento direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione.*

Se il Contraente o l'Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.



Carrozzerie convenzionate

Sul sito www.zurich.it è presente l'elenco di tutte le carrozzerie convenzionate con Zurich che provvederanno alla riparazione del veicolo dell'Assicurato in modo rapido e professionale.

Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di riparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- ***riduzione del 50% dell'Importo di Minimo di Scoperto e della percentuale di Scoperto*** secondo quanto previsto all'articolo 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- ***non applicazione della Franchigia, limitatamente alla garanzia Easykasko***, secondo quanto previsto all'articolo 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- ***presa e consegna del veicolo a domicilio***;
- ***precedenza nella riparazione*** rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'Assicuratore;
- ***fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto***;
- ***garanzia di due anni sulla riparazione***;
- ***lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo***.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0029.CGA - ed. 05.2021

